

Dizionario
di dottrina sociale della Chiesa

Le cose nuove del XXI secolo



Università Cattolica del Sacro Cuore
Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa
Pubblicazione periodica online
<https://www.dizionariodottrinasociale.it>
Fascicolo 8 - Ottobre-Dicembre 2022



VITA E PENSIERO

Dizionario di dottrina sociale della Chiesa

Le cose nuove del XXI secolo

Fascicolo 2022, 4 – Ottobre - Dicembre

Pubblicazione trimestrale / Four issues per year

Direttrice / Editor

Simona Beretta

Comitato di direzione / Editorial Board

Ilaria Beretta, Diego Boerchi, Antonio Campati, Emilio Colombo, Michele Faioli, Laura Maria Ferri, Paolo Gomasca, Paolo Maggiolini, Vincenzo Tabaglio, Gilberto Turati, Alessandra Vischi

Comitato scientifico internazionale / International Scientific Committee

Helen Alford OP, Francesco Botturi, Paolo G. Carozza, Ferdinando Citterio, Paul H. Dembinski, Martino Diez, Flaminia Giovanelli, James Keenan, David Kirchoffer, Markus Krienke, Mario A. Maggioni, Giovanni Marseguerra, Mike Naughton, Mathias Nebel, Sebastiano Nerozzi, Eugenia Scabini, Clemens Sedmak, Anna Maria Tarantola, Stefano Zamagni, Laura Zanfrini.

Segreteria di redazione / Editorial Staff

Marco Pedrazzini, Filippo Tocci

Un progetto del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Le voci del Dizionario sono disponibili *open access* sul sito <https://www.dizionariodottrinasociale.it>

La rivista ha adottato il sistema di *double-blind review*

Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa: centro.dottrinasociale@unicatt.it

Redazione / Editorial Board: dizionario.dottrinasociale@unicatt.it

2022 Vita e Pensiero. Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano

Proprietario: Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Registrazione del Tribunale di Milano del 9 Febbraio 2021, n. 24.

Registered with the Milan Court February 9th, 2021, no. 24.

Pubblicità inferiore al 45%

ISSN (digitale): 2784-8884

www.vitaepensiero.it

Libri Ebook Riviste - Anteprime Notizie Interviste

Anche su     



Presentazione

Il *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI secolo* è una rivista trimestrale *online* curata dal Centro di Ateneo di dottrina sociale della Chiesa ed edita da Vita e Pensiero, la casa editrice della Università Cattolica del Sacro Cuore. La rivista nasce come espressione di un più ampio progetto del Centro di Ateneo che comprende anche la realizzazione di un portale ad accesso libero (<https://www.dizionariodottrinasociale.it>) dove sono rese progressivamente disponibili tutte le voci del nuovo *Dizionario*.

La rivista trimestrale *online* – di cui questo è l’ottavo numero – raccoglie in un unico fascicolo le voci del *Dizionario* che vengono pubblicate periodicamente sul sito. Contestualmente alla loro pubblicazione, i fascicoli sono resi disponibili *online* nella sezione “Percorsi” del sito, da cui possono essere scaricati gratuitamente.

L’opera complessiva del nuovo *Dizionario* si propone raggiungere tutte le persone interessate a capire le sfide del presente alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa, valorizzando la ricerca interdisciplinare che si svolge nella nostra Università, e nasce dall’esigenza di aggiornare il precedente *Dizionario* del 2004. Molte, infatti, sono le “cose nuove” di questo inizio del XXI secolo: scoperte scientifiche e diffusione di nuove tecnologie; nuove forme di comunicazione e di interazione umana; nuovi attori e nuove sfide per la convivenza globale. Pensiamo in particolare all’enorme questione ambientale, all’esperienza della pandemia, alle dinamiche demografiche, alla crescente disuguaglianza dentro e fra le nazioni, all’emergere di nuovi conflitti, all’uso dei *big data*, all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana delle persone e delle comunità...

Nel mezzo delle “cose nuove”, riteniamo che la dottrina sociale della Chiesa costituisca una risorsa preziosa per vivere da protagonisti il “cambio d’epoca” che stiamo attraversando. Infatti, non si tratta solo di prepararsi al futuro: occorre preparare il futuro. In questo orizzonte e con questa aspirazione ha preso forma il progetto di questo nuovo Di-

zionario: uno strumento agile per conoscere, per capire, per orientare l'azione.

Gli autori del *Dizionario* sono prevalentemente studiosi della Università Cattolica del Sacro Cuore e della Rete SACRU (*Strategic Alliance of Catholic Universities*), attivi in una pluralità di ambiti disciplinari, impegnati nella ricerca e nell'insegnamento della questione di cui trattano nel loro intervento. Nelle voci incluse nella rivista, essi condividono con i lettori la loro prospettiva di dialogo fra ricerca e magistero sociale della Chiesa. Grazie al loro prezioso contributo, desideriamo non solo comunicare a un pubblico vasto i risultati delle loro ricerche, ma soprattutto documentare praticamente come il messaggio cristiano entri nel vivo delle questioni quotidiane e le illumini, orientando le azioni concrete, così che ognuno possa diventare protagonista del bene comune nella vita sociale, civile e politica.

Ci piace pensare che con questa scelta operativa stiamo contribuendo ad attivare processi dinamici (di dialogo e comunicazione, ma anche di contaminazione, gemmazione, generazione...), e non soltanto riempiendo spazi (completando ordinatamente un disegno predefinito, statico). Scegliere la strada di attivare processi significa non sottrarsi al rischio dell'inatteso, includendo cose nuove e valorizzando quanto più possibile il dialogo fra ricerca scientifica e Magistero.

L'Indice riporta la suddivisione nelle grandi aree tematiche, che rispecchiano la varietà dei contributi prodotti dagli Autori sulle questioni più rilevanti del nostro tempo.

All'interno di ciascuna area le voci sono pubblicate in ordine alfabetico per autore. Le voci del *Dizionario* hanno una lunghezza variabile: voci lunghe che presentano temi fondamentali, e voci brevi di natura applicativa o esemplificativa. Tutte le voci sono introdotte da un *abstract* e da alcune parole chiave, nella doppia versione in italiano e in inglese. Il numero di voci per ogni singola area è variabile a seconda del fascicolo e delle proposte degli Autori.



Indice

AMBIENTE

SUOLO: USO, ABUSO E CONSUMO
Martino Mazzoleni

7

RIPENSARE LE RELAZIONI

IL VALORE DELL'ASSISTENZA E LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA NEL PROCESSO DI CURA
Antonio Giulio de Belvis

16

POLITICHE E ISTITUZIONI

ANTITRUST
Michele Grillo

23

MODELLI DELLA GIUSTIZIA E SANZIONI PENALI
Luciano Eusebi

31

ECONOMIA E FINANZA

I PARADISI FISCALI E LA FINANZA OFFSHORE
Marco Allena

43

IMPRESA

IMPRESA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Massimiliano Monaci

55

GLOBALIZZAZIONE

INTERCULTURALISM AND MIGRATION PROCESSES
Giovanni Giulio Valtolina

67

MIGRANT CHILDREN
Giovanni Giulio Valtolina

75

VOCI GIÀ PUBBLICATE

81



Ambiente

Fra le cose nuove del XXI secolo c'è la crescente consapevolezza della crisi ambientale e della sua gravità. L'enciclica Laudato si' di papa Francesco offre uno sguardo originale sulla questione ambientale, ribadendo che "tutto è connesso" – specialmente il grido del povero e il grido del pianeta. In questa prospettiva, le risposte di stampo tecnocratico non possono certo bastare. Occorre riscoprire la potenza rigeneratrice di un'azione semplice, ma essenziale: il prendersi cura della casa comune. Cura della natura, ma anche della campagna, del villaggio, del quartiere, della città.

SUOLO: USO, ABUSO E CONSUMO

Martino Mazzoleni

La Chiesa invita a garantire i benefici derivanti dalle risorse della terra all'intera umanità e la possibilità di goderne alle generazioni future. Una risorsa scarsa è il suolo. Esso consente la produzione di alimenti e regala la bellezza dei paesaggi e della natura. Tuttavia, il suolo viene sfruttato fino al suo degrado dall'agricoltura non sostenibile e, inoltre, consumato per realizzare infrastrutture, servizi e – diritto fondamentale delle persone – alloggi. Tra le maggiori sfide della nostra epoca vi è dunque la lotta all'abuso del suolo causato da attività antropiche e la ricerca di un suo uso sostenibile, in grado di contemperare i bisogni dell'umanità con la salvaguardia delle sue funzioni ecosistemiche.

Parole chiave: *Consumo di suolo, Land degradation, Casa, Ambiente naturale, Custodia del creato.*

Soil: Use, Abuse, and Uptake

The Church invites us to guarantee to all humanity the benefits deriving from the earth's resources and to future generations the possibility of enjoying them. Soil, from which food is produced and that offers the beauty of the landscapes and nature, is a scarce resource. However, soil is exploited and deteriorated by unsustainable agriculture and, moreover, it is consumed by infrastructures, services and - a fundamental right of people - housing. Therefore, among the greatest challenges of our time there is the fight against the abuse of soil caused by anthropogenic activities and the search for its sustainable use, so as to reconcile the needs of humanity with the safeguarding of its ecosystem functions.

Keywords: *Land take, Land degradation, Housing, Natural environment, Custody of creation.*

ERC: SH7_5 SH7_6 SH7_8

1. Una ricchezza per l'umanità...

Il suolo è la “risorsa naturale sottostante” il terreno (*Commissione Europea 2021*, 9). Oltre a consentire la produzione di alimenti, i suoli sani ospitano il 25% dell'intera biodiversità e sono “*il più grande deposito di carbonio del pianeta. Questa caratteristica, insieme alla capacità di assorbire acqua [...] e ridurre il rischio di allagamenti e siccità*”, nonché all'attitudine ad ospitare

Martino Mazzoleni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: martino.mazzoleni@unicatt.it

Accanto al sovrasfruttamento da allevamento ed agricoltura, nelle regioni ad alto reddito una crescente minaccia è costituita dal consumo urbano di suolo. Che è una risorsa finita, giacché non rinnovabile una volta che viene trasformata. Nel contesto nel quale la conoscenza e le politiche sono più consolidate, cioè l'Unione europea, il consumo di suolo viene definito come la sua trasformazione dallo stato naturale, seminaturale o agricolo per altri usi, che includano una copertura artificiale del terreno (costruzioni e infrastrutture) oppure no (parchi urbani, impianti sportivi) (EEA, 2021). Esso si deve soprattutto all'espansione urbana (impianti industriali e commerciali, dispersione residenziale), prevalentemente a scapito di aree agricole (*ivi*). Specialmente attraverso l'impermeabilizzazione del terreno, il consumo comporta rimozione della sostanza organica, perdita di biodiversità e potenzialità agricole. Perciò, esso è corresponsabile del *land-grabbing* (si veda la voce [Accesso alla terra](#)) laddove, anche per sopperire alla diminuzione di terre coltivabili nei Paesi "ricchi", governi e multinazionali si accaparrano, spesso illegalmente, enormi quantità di terre destinate all'agricoltura e all'allevamento per l'esportazione nei Paesi in via di sviluppo (Pontificio Consiglio della Giustizia e Pace, *Per una migliore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria*, 1997, 20; 33). Peraltro, tali Paesi sono altresì interessati dalla perdita di suolo naturale e agricolo dovuta all'urbanizzazione, ad esempio in Africa occidentale (Tappan *et al.*, 2016) e Asia sudorientale (Smith *et al.*, 2016, 1017).

La terra nella dottrina sociale

Già san Giovanni Paolo II ha messo esplicitamente a tema l'abuso delle risorse naturali: «non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri viventi o inanimati – animali, piante, elementi naturali – come si vuole, a seconda delle proprie esigenze economiche» (*Sollicitudo rei socialis*, 34) Sono quindi da scongiurare «la contaminazione dell'ambiente, con gravi conseguenze per la salute della popolazione» e l'impiego delle risorse «come se fossero inesauribili», cosa che mette «seriamente in pericolo la loro disponibilità non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future». Ciò perché «il dominio accordato dal Creatore all'uomo non è un potere assoluto, né si può parlare di libertà di "usare e abusare", o di disporre delle cose come meglio aggrada» (*ibid.*).

Sulla stessa linea, la *Laudato si'* (2015, 67) ricorda che i testi biblici

«invitano a “coltivare e custodire” il giardino del mondo (Gn 2,15). Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future».

Il suolo, infatti, non è solamente una risorsa da far fruttificare, in quanto ha in sé una preziosissima valenza ambientale: «per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l'innumerabile varietà di microorganismi» che il terreno racchiude, giacché «ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua» (*Laudato si'*, 34 e 84). Inoltre, il terreno e come esso è utilizzato e modellato dall'uomo sono componenti fondamentali del paesaggio, come evocato con accento lirico da Papa Francesco: «Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere [...], quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità.» (ivi, 84)

Politiche e strumenti

Per combattere degrado e consumo dei suoli si sono diffusi interventi ispirati al paradigma della sostenibilità e finalizzati a realizzare i *target* dei *Sustainable development goals*, in particolare quelli relativi alle pratiche agricole resilienti (2.4), alla sostenibilità della pianificazione urbanistica (11.3), alla lotta alla desertificazione e ripristino dei terreni deteriorati (15.3).

Le buone pratiche di gestione del suolo lo considerano come risorsa scarsa e preziosa. Esse si rivolgono alla riduzione e inversione del degrado dei suoli ripristinandone i servizi ecosistemici (*land restoration*), la biodiversità funzionale, la fertilità in senso lato. Gli strumenti per farlo sono numerosi e spesso necessariamente integrati. Ad esempio, attraverso riforestazione e nuove piantumazioni e «permettendo al terreno di rigenerarsi da solo dopo la sua manomissione» (UNCDD 2022, xv-xvi).

Figura 3
Approcci, azioni e benefici della land restoration
 (Fonte: UNCDD 2022, xvii)

APPROCCI	Città e aree urbane	Rapporto città-campagna	Paesaggi rurali e agricoli	Ecosistemi naturali	Aree protette
	Creare spazi green & blue	Sviluppo sostenibile del territorio	Produzione rigenerativa di cibo e materie prime	Conservazione e ripristino	Gestione e connettività
ATTIVATORI	Diritti (titolo di possesso) / Premi (incentivi/investimenti)			Responsabilità (pianificazione a lungo termine)	
AZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione urbana • Produzione alimentare • Ripristino delle zone umide • Cinture verdi periurbane e corridoi • Paesaggio originario • Pareti e tetti vegetali • Istruzione e centri culturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione urbanistica integrata • Protezione e ripristino dei bacini idrici • Agricoltura peri-urbana • Infrastrutture green & blue • Gestione di collegamenti e catene di approvvigionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Agroecologia e pratiche rigenerative • Gestione integrata del suolo e dell'acqua • Gestione di pascoli e praterie • Agroforestazione e silvopastorizia 	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino ecologico e dello stato naturale • Rigenerazione naturale assistita • Gestione indigena e di comunità • Uso e raccolta sostenibili • Corridoi per la fauna selvatica e zone cuscinetto • Controllo delle specie invasive • Miglioramento della connettività ecologica • Creazione di reti di aree protette 	
BENEFICI	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità della vita • Aria e acqua pulite • Controllo di inondazioni e temperature • Gestione dei rifiuti e delle acque • Parchi e ricreazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza alimentare regionale e locale • Disponibilità di acqua • Riduzione della dispersione urbana (sprawl) non pianificata • Maggiore biodiversità 	<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi di sussistenza rurali • Suoli e paesaggi sani • Emissioni ridotte • Accumulo e ricarica delle risorse idriche • Maggiore biodiversità 	<ul style="list-style-type: none"> • Salute e benessere umani • Contributo della natura alle persone (biodiversità, clima, servizi ecosistemici) • Lotta alla desertificazione, al degrado del suolo e alla siccità • Riduzione del rischio di disastri naturali • Conservazione del patrimonio e paesaggi culturali • Ecoturismo e lavori verdi 	

Inoltre, emergono politiche di limitazione del consumo di suolo generato dall'urbanizzazione. Per esempio, la Commissione europea (2021, 3-4) ha adottato la Strategia per il suolo – ancora priva di effetti tangibili – che ha per obiettivi raggiungere «*la neutralità climatica basata sul suolo*» e, entro il 2050, «*un consumo netto di suolo pari a zero*» per preservare i terreni agricoli e naturali, nonché ridurre l'inquinamento del suolo «*a livelli non più [...] nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi naturali [...] entro limiti che il nostro pianeta può sostenere*». Tra le varie strategie (Smith *et al.*, 2016, 1019), la rigenerazione urbana – che può essere incentivata con strumenti fiscali o finanziari – riutilizza suoli già consumati, mentre la densificazione tende ad aumentare i volumi edificabili in aree già urbanizzate, per preservare i terreni vergini dalla trasformazione. Un tetto al suolo consumabile viene fissato da leggi e regolamenti in diversi Stati europei. Misure fiscali tendono a rendere più costosa la dispersione urbana (*urban sprawl*), che consuma suolo nelle zone periurbane ed è fiera di alti costi energetici e di trasporto, nonché di frammentazione degli spazi naturali. Nelle aree maggiormente urbanizzate, il suolo trasformato può essere compensato con la rinaturalizzazione di altre aree «*per ridurre al minimo la perdita di servizi ecosistemici*» (Commissione Euro-

pea, 2021, 9-10). Nella progettazione urbana devono essere predisposti aree verdi, a bassa impermeabilizzazione, e corridoi ecologici, con i quali si mira a mitigare l'impatto di infrastrutture utili alla collettività che, però, alterano ambienti naturali e «*vanno prendendo possesso degli habitat e a volte li frammentano*», pregiudicandone la sopravvivenza (*Laudato si'*, 35). In via generale, occorrerebbe ridurre ogni incentivo all'uso insostenibile, anche a scopo agricolo, dei terreni.

Per un uso etico del suolo

Il suolo ha molte funzioni: agricola, ambientale, paesaggistica, edificatoria, estrattiva. Tra esse esiste un *trade-off*. Diversi saperi scientifici (pedologia, urbanistica, geografia, economia) forniscono il proprio contributo per misurarlo e valutarlo. La dottrina sociale offre principi per un uso non solo sostenibile, ma anche etico del suolo, giacché, «*nei confronti della natura visibile, siamo sottomessi a leggi non solo biologiche, ma anche morali, che non si possono impunemente trasgredire*» (*Sollicitudo rei socialis*, 34). A ciò possono ispirarsi in coscienza decisori pubblici e privati cittadini che si trovano ad affrontare decisioni usuali, ma tutt'altro che prosaiche.

Un esempio riguarda la costruzione di alloggi per sovvenire al fabbisogno abitativo. Secondo l'ONU, oggi 1,8 miliardi di persone non hanno un'abitazione decente. «*La mancanza di alloggi è grave in molte parti del mondo [...]. Non soltanto i poveri, ma una gran parte della società incontra serie difficoltà ad avere una casa propria*» (*Laudato si'*, 152). L'edificazione serve altresì a soddisfare il legittimo desiderio della proprietà di una casa, che «*ha molta importanza per la dignità delle persone e per lo sviluppo delle famiglie*» (*ibid.*). Tuttavia, essa consuma spesso suolo fertile, magari degrada il paesaggio e avviene, in alcuni Paesi sviluppati, pur in presenza di cospicue quantità di abitazioni vuote. Secondo una stima dell'OCSE del 2019, nei Paesi membri dell'organizzazione le case non occupate sono oltre il 10% del totale.

Un secondo esempio riguarda la realizzazione di nuovi impianti industriali o commerciali, che pure danno lavoro e creano ricchezza, per la quale sono sovente preferiti terreni agricoli, poiché solitamente meno cari da acquistare e trasformare. Nondimeno, il riuso e la riqualificazione di lotti già urbanizzati, ma sotto-utilizzati o dismessi, eviterebbe di consumare spazi verdi.

Infine, tutti quanti investano i propri risparmi, per garantire un futu-

ro alla propria famiglia, possono interrogarsi se sia preferibile finanziare attività economiche che spingono al limite le capacità produttive delle terre e dei sistemi idrici, oppure altre dirette alla loro gestione sostenibile. Cosa che è foriera di profitti per gli investitori (da derrate alimentari o legname) oltre che di opportunità di reddito e vivibilità per gli agricoltori, le popolazioni indigene, le comunità locali (UNCDD 2022, xi).

La Chiesa invita a ponderare accuratamente tutte queste esigenze, per scongiurare che il necessario uso della terra non diventi abuso e spreco, figli della «*cultura consumistica, che dà priorità al breve termine e all'interesse privato*» (*Laudato si'*, 184) rispetto ai bisogni delle generazioni future e al valore intrinseco del creato da custodire.

Bibliografia

Commissione Europea (2021), *Comunicazione della Commissione. Strategia dell'UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima*, COM (2021) 699 final.

EEA (2021), *Land Take in Europe*.

Smith P. *et al.* (2016), *Global Change Pressures on Soils from Land Use and Management*, «Global Change Biology», 22, 3, 1008-1028.

Tappan G.G. *et al.* (2016), *West Africa Land Use Land Cover Time Series*, U.S. Geological Survey data release.

UNCDD – *United Nations Convention to Combat Desertification* (2022), *The Global Land Outlook, 2nd edition*.



Ripensare le relazioni

È difficile negarlo: siamo talmente abituati a concepirci come individui che si autodeterminano da essere – quasi quasi – tentati di crederci. eppure sappiamo bene che la nostra storia, personale e sociale, è intessuta di relazioni, talvolta consapevolmente scelte, ma molto più spesso semplicemente date. Poche cose sono più urgenti, oggi, del prendere sul serio l'invito del Magistero ad un "approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione" (Caritas in veritate, 53). Un approfondimento che certamente ci conviene, per capire e per agire consapevolmente nella società, locale e globale.

IL VALORE DELL'ASSISTENZA E LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA NEL PROCESSO DI CURA

Antonio Giulio de Belvis

Prendersi cura della persona che soffre implica, oggi, combinare le esigenze di efficacia e sostenibilità dell'assistenza con i principi di carità, gratuità e prossimità. Tale sfida passa per l'umanizzazione delle cure, i cui fondamenti sono: la centralità della persona e il perseguimento del "valore" della cura. Il tema del valore declina attenzione alle risorse ed efficacia delle cure secondo la prospettiva del paziente attraverso la lente della dignità della persona, dell'eticità delle scelte e della costante condivisione delle decisioni assistenziali.

Parole chiave: Assistenza centrata sulla persona, Assistenza basata sul valore, Qualità della cura, Evoluzione dei sistemi sanitari, Dignità della persona.

Value and person centeredness in the care process

To take care of suffering people aims at combining effectiveness and sustainability with the principles of charity, gratuitousness and proximity. This challenge involves the humanization of care, whose foundations include each person's centrality and the pursuit of value of care. The concept of 'value', in particular, by matching outcomes that matter to patients with resources, encompasses dignity, ethical nature of choices and ongoing sharing of care decisions.

Keywords: Patient-Centered Care, Value-based Care, Quality of Care, Evolution of care systems, Human dignity.

ERC: LS7_9

L'assistenza sanitaria di qualità

I progressi della medicina – di cui occorre ponderare l'impatto su liceità morale, rischi per la salute, l'ambiente e l'economia (Pontificia Accademia Pro Vita, *Biotecnologie animali e vegetali. Nuove frontiere e nuove responsabilità*, Libreria Editrice Vaticana, 1999) – danno all'umanità fiducia sulle possibilità di diagnosticare, prevenire e trattare con maggiore efficacia patologie antiche e nuove. Tuttavia, anche nei Paesi che possono disporre di tali innovazioni, non sempre si registra un miglioramento del-

Antonio Giulio de Belvis, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

Email: antonio.debelvis@unicatt.it

la qualità dell'assistenza sanitaria.

In Italia rileviamo crescenti diseguaglianze e variabilità ingiustificate tra le Regioni in termini di accesso, qualità e costi delle cure: per la riduzione negli ultimi anni degli investimenti per strutture, tecnologie e personale; strategie di prevenzione obsolete; un'assistenza territoriale debole e poco integrata con quella ospedaliera, è a rischio la “tenuta” del sistema sanitario, con effetti negativi su presa in carico e continuità, specie per i pazienti cronici e anziani, la maggioranza in Italia (vedi voce *Iperafflusso in Pronto Soccorso*).

La garanzia di un'assistenza di qualità a chi soffre – valore cardine nella comunità umana – è da sempre parte della dottrina sociale e, quindi, del ministero di evangelizzazione della Chiesa. A partire dal mandato di sanare gli infermi di Gesù ai Dodici, l'attenzione alla persona malata nel corpo e nello spirito è stata impegno costante di evangelizzazione per tutta la comunità ecclesiale. A partire dal magistero di san Giovanni Paolo II (vedi Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti alla XXVI Conferenza Internazionale del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari*, 2011), i crescenti richiami all'integrità, unicità e dignità della persona e alla sacralità della vita umana in tutte sue le fasi conducono sul versante assistenziale all'approccio olistico e di centralità gestionale della persona assistita.

La centralità della persona assistita

Tuttavia, perseguire concretamente modelli assistenziali centrati sulla persona implica gestire la complessità dei sistemi e superare ostacoli culturali, economici e organizzativi. Si tratta di una strada obbligata, la cui alternativa è seguire la tentazione di rendere lineari i processi di cura, talvolta rispondendo a logiche riduzionistiche, efficientiste o commerciali. Questo a scapito della dignità del malato, ognuno sempre più importante della propria malattia (Francesco, *Discorso ai membri della Fondazione GVM Care & Research*, 2020).

Si spiega così il richiamo crescente al rischio della “cultura dello scarto” che non deve diventare *modus operandi*, se non riconosce più la vita come sempre degna di essere accolta e vissuta, dal suo inizio fino al suo termine naturale, anche a causa della difficoltà di cura di alcune malattie, specie in chi è più fragile, indigente, escluso socialmente (Francesco, *Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato*, 2022; Francesco, *Discorso ai membri della Confederazione Federsanità*, 2022).

Video

Papa Francesco: il modello aziendale nella sanità rischia di produrre scarti umani

Un “nuovo umanesimo” in sanità basato sul valore

Alla “cultura dello scarto” occorre contrapporre un “nuovo umanesimo in sanità” fondato su un’assistenza sostenibile economicamente e organizzativamente e centrata sul paziente. Alla base di tale centralità vi è la focalizzazione sulla persona e sui suoi bisogni di salute, perno della relazione tra medico, paziente ed, estensivamente, i suoi familiari (NEJM Catalyst, 2017). Sono ormai chiari gli effetti positivi di tale centralità su durata e qualità della vita degli assistiti, riduzione nelle diseguaglianze nella salute e contenimento dei costi assistenziali (Di Stanislao, 2021).

Figura 1

Il paziente al centro della cura

Elaborazione dell’autore su: NEJM, 2019



Nel mondo anglosassone, la centralità della persona è stata declinata proponendo modelli organizzativi, di valutazione e di finanziamento basati sul valore (*value based healthcare*) (Porter, 2010). La misura del valore calcola i risultati di salute, *outcome* clinici, insieme a “quanto vale” per

il paziente, ad esempio in termini di qualità di vita, e li confronta con le risorse impiegate, gli investimenti e la formazione necessaria a costruire il capitale umano delle organizzazioni.

Video

Value based healthcare

Perseguire il valore dell'assistenza diventa cardine di questo nuovo umanesimo in sanità, e rende le persone assistite (e le loro famiglie) parte attiva nella decisione clinica, che è sempre basata su prove di efficacia – *evidence based* – ma viene condivisa alla luce dei valori, della dignità e delle aspettative del singolo. Questa più stretta collaborazione tra professionisti, persone e famiglie sovrverte le *routine* di erogazione delle cure fatte di regole poco *patient-oriented*, specie negli aspetti dell'accessibilità, della logistica, della relazione di cura e della comunicazione.

La persona assistita diventa parte del *team* e non solo passiva esecutrice di indicazioni di cura, con indubbie ricadute positive sulla qualità assistenziale e sulle modalità di lavoro. Nell'ambulatorio medico questo implica spostare il *focus* della visita dalla malattia alla persona con il suo problema di salute, nell'ospedale implica de-istituzionalizzare i luoghi e i tempi della cura, dei pasti, dei colloqui, sempre più a misura del paziente e della sua famiglia (NEJM Catalyst, 2017).

Le implicazioni concrete sull'assistenza

Il “nuovo umanesimo” fa maturare non solamente il rapporto paziente-sistema sanitario, ma anche quello società-sistema sanitario. Garantita gratuitamente dal Sistema Sanitario (Francesco, *Discorso ai membri della Confederazione Federsanità*, 2022), tale assistenza contribuisce all'obiettivo della giustizia sociale, generando un senso profondo di responsabilità, da parte della comunità e delle istituzioni (vedi voce *Sistemi sanitari e cura della persona*).

Il nostro sistema è pronto a compiere tale passo verso il valore? Non sarebbe la prima volta che l'Italia riorganizza le modalità di erogazione delle cure sanità: lo fece con la Legge di Riforma del 1978, che vide la nascita di un sistema sanitario pubblico, universale e solidaristico; all'inizio degli Anni 2000, quando il movimento della *clinical governance*, puntan-

do su un'assistenza più appropriata e “a misura d'uomo”, ha determinato in professionisti e organizzazioni una maggiore responsabilizzazione sugli esiti complessivi delle cure (de Belvis, 2018). Lo sta facendo ancora una volta a cavallo della pandemia COVID-19, con la “rivoluzione della trasparenza”. Dal marzo 2021 i dati delle *performance* cliniche di tutti gli ospedali italiani non sono limitati agli addetti ai lavori, ma resi accessibili gratuitamente a tutti i cittadini attraverso il portale del *Programma Nazionale Esiti*, aiutando a superare i limiti della valutazione attuale della qualità, e allineando le scelte di cura dei cittadini sul dato quantitativo della *performance* di qualità delle strutture.

Tuttavia, non basta per il paziente e la sua famiglia godere di un'assistenza che si dimostri, numeri alla mano, efficace e sicura. Sempre più è parte integrante e valore intrinseco della cura l'attenzione alla qualità della vita, ad esempio, migliorando autonomia e capacità nello svolgere le attività quotidiane. Ma nell'assistenza basata sul valore pesano anche la condivisione delle decisioni (*shared decision making*); garantire la gestione del dolore e degli effetti collaterali dei trattamenti; offrire supporto psicologico e relazionale; assicurare costantemente la qualità della relazione.

Come realizzare concretamente la Value Based Healthcare?

Le evidenze della ricerca ci indicano tre strade: organizzativa, remunerativa e formativa. Per ognuna di esse è possibile trovare richiami nel Magistero della Chiesa.

Organizzativa, per valutare e premiare l'assistenza *evidence based*: a) sul versante nazionale, valorizzare quelle modalità assistenziali centrate sulla persona che si sono mostrate concretamente capaci di offrire un'assistenza integrale, collaborativa, coordinata e accessibile (Fulop, 2019); b) sul versante locale, dimostrare, numeri alla mano, gli impatti su qualità della vita e su tutto il sistema di *welfare*, non solo sanitario, di forme di assistenza realmente centrate sulla persona: sono le “Locande del Buon Samaritano”, vere *best practices* di qualità integrale contro la cultura dello scarto. «Una benedizione, perché sempre possono offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, anche quella carità per la quale il malato e i suoi familiari sono al centro dell'attenzione» (Francesco, *Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato*, 2021, 4).

Remunerativa, per superare i limiti degli attuali sistemi di valutazio-

ne e finanziamento dell'assistenza: per diffondere sistematicamente un'assistenza di valore occorre riformare gli attuali sistemi di valutazione/remunerazione oggi poco responsabilizzanti sulla qualità di tutto il ciclo di cure. Qui l'economia può essere vero «*strumento di crescita globale dell'uomo, delle società e della qualità umana della vita*» (*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 2004, 326), poiché la leva economico-finanziaria è anche una leva di cambiamento (de Belvis, 2018).

Formativa, per favorire la crescita professionale delle equipe assistenziali nella prospettiva del valore (Fulop, 2019): perché ogni professionista sia capace di «*farsi prossimo*», affinché, «*anche quando non sia possibile guarire, sempre sia possibile curare e rendere sostenibile una presa in carico vicina alla persona, alle sue aspettative, prima che alla sua patologia*» (*Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato*, 3).

Per gli operatori cristiani queste tre strade richiamano ad un impegno di evangelizzazione che non sarebbe completo se non tenesse conto del reciproco appello che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale dell'uomo (Cfr. *Evangelii nuntiandi*, 1975, 29).

Bibliografia

de Belvis A.G., Bucci S. (2018), *Come organizzare l'assistenza del paziente per percorsi di cura*, Vita e Pensiero.

Di Stanislao F. (a cura di) (2021), *La qualità nell'assistenza sanitaria e sociosanitaria: evidenze, norme, modelli, interventi, monitoraggio*, Asiquas.

Fulop N J, Ramsay A. (2019), *How organisations contribute to improving the quality of healthcare*, BMJ.

Porter M.E. (2010), *What is value in health care?*, NEJM, 363(26), 2477-2481.

What is patient-centered care, (2017), NEJM Catalyst.



Politiche e istituzioni

C'è una "architettura" della convivenza che è indispensabile al bene comune, ovvero al bene di "noi tutti" – individui, famiglie, gruppi intermedi, che si uniscono in comunità sociali, fino a formare l'intera famiglia umana. Si tratta di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale. Chi non desidera istituzioni e politiche più sane, ordinamenti più giusti, interventi pubblici più efficaci, strutture civili più solidali? C'è dunque un compito per tutti, per i grandi architetti e per i piccoli artigiani.

ANTITRUST

Michele Grillo

L'Antitrust è una istituzione fondamentale dei sistemi economici di mercato. Quando nel mercato il meccanismo della concorrenza opera in modo imperfetto, per prevenire che scambi decentralizzati diano origine a risultati inefficienti, l'Antitrust impone alle imprese di non esercitare potere di mercato tramite accordi collusivi o condotte unilaterali che abusino della posizione dominante. Il Magistero non tratta specificamente di Antitrust, ma offre un quadro di riferimento molto chiaro, dal quale è agevole inferire la condivisione dell'obiettivo ultimo, che è quello di regolare i comportamenti concorrenziali affinché il mercato operi come istituzione pienamente inclusiva.

Parole chiave: Concorrenza, Monopolio, Intese collusive, Abuso del potere di mercato, Concentrazioni.

Antitrust

Antitrust is a key institution of market economies. When markets are imperfectly competitive Antitrust prevents decentralized exchanges from giving rise to inefficient results by inhibiting firms from exerting market power by means of collusive agreements or abusive conduct. While never explicitly dealing with Antitrust, the Magisterium intrinsically approves of its goals, which are ultimately concerned with allowing competition to operate in such ways as to make the market a truly inclusive institution.

Keywords: Competition, Monopoly, Collusive Agreements, Abuse of Market Power, Mergers.

ERC: SH1_14

L'Antitrust è un'istituzione fondamentale dei sistemi di mercato che fanno leva sul decentramento delle decisioni degli operatori economici. Quando la concorrenza opera in modo imperfetto, i soggetti hanno potere di mercato e il decentramento decisionale può portare a esiti sociali inefficienti. Lo scopo dell'Antitrust è evitare questi esiti e comunque minimizzarne l'impatto.

Michele Grillo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: michele.grillo@unicatt.it

La nascita negli USA

La nascita dell'Antitrust è legata al vasto ampliamento dei mercati che seguì alla rivoluzione nei trasporti alla fine del XIX secolo e favorì le grandi dimensioni di impresa nei settori produttivi caratterizzati da economie di scala. In tali circostanze si temettero due effetti negativi della concorrenza: per un verso, la tendenza al monopolio; per altro verso, un'elevata instabilità dei prezzi quando fasi di concorrenza distruttiva, con prezzi sottocosto, si alternano a fasi in cui le imprese si accordano su prezzi di monopolio. Lo *Sherman Act*, introdotto negli USA nel 1890, intese prevenire questi effetti. La prima sezione vieta le intese anticoncorrenziali tra imprese. La seconda vieta la monopolizzazione del mercato. Le norme non specificano quali intese hanno in concreto portata anticoncorrenziale e quali strategie implicano monopolizzazione. L'identificazione delle pratiche illecite spetta alla giurisprudenza che le riconduce a due fattispecie: la collusione e l'abuso del potere di mercato. Una terza fattispecie è costituita dalle concentrazioni, cioè dalle fusioni tra imprese e dalle acquisizioni di una impresa da parte di altra impresa. Il *Clayton Act*, introdotto nel 1914, affida in questo caso all'Antitrust un compito da "regolatore": mentre intese e abusi sono pratiche illecite, dalle quali le imprese devono astenersi, le imprese che intendono concentrarsi hanno solo l'obbligo di comunicarlo alla pubblica Autorità e di attendere un'autorizzazione.

Obiettivi dell'Antitrust

In un quadro generale di preoccupazione di natura politica che monopoli e imprese di grandi dimensioni possano costituire una minaccia per la democrazia, furono inizialmente attribuiti all'Antitrust una pluralità di obiettivi, come la dispersione del potere economico delle imprese, il soddisfacimento dei consumatori, la protezione del processo concorrenziale. A partire dagli anni Trenta, l'analisi economica ha cercato di proporre una prospettiva unificante che si è evoluta nel tempo. A prevalere all'inizio fu l'approccio strutturalista, che collega il potere di mercato alle caratteristiche strutturali di un'industria, come il numero delle imprese e la loro distribuzione dimensionale. Per lo Strutturalismo, la principale fonte di comportamenti anti-concorrenziali delle imprese è la concentrazione della struttura industriale. Solo se l'industria è carat-

terizzata dalla presenza di molte imprese, relativamente piccole a fronte della dimensione del mercato, possiamo avere fiducia che l'organizzazione economica decentrata nel mercato sia efficiente. Lo Strutturalismo ritiene allora che i comportamenti di impresa illeciti, perché anti-concorrenziali, sono quelli che, dati i vincoli tecnologici, aumentano artificialmente la concentrazione industriale.

Negli anni Sessanta la Scuola di Chicago criticò lo Strutturalismo perché, assumendo come *benchmark* una struttura industriale dispersa, presuppone un'interpretazione inadeguata del meccanismo concorrenziale quando, in presenza di rendimenti di scala crescenti, le imprese efficienti devono collocarsi su dimensioni elevate. Enfatizzando i benefici della dimensione, quando questa consente di coprire i costi con prezzi "bassi", e assumendo al contempo che nel lungo periodo la concorrenza operi bene anche in settori concentrati, la scuola di Chicago esaltò, come finalità dell'antitrust, l'efficienza misurata dal *surplus* del consumatore (tanto maggiore quanto minore è il prezzo di mercato). In questo quadro, comportamenti di impresa ritenuti illeciti dallo Strutturalismo perché riducono la dispersione del mercato (come molte intese verticali o prezzi bassi praticati da imprese con potere di mercato) furono considerati leciti dalla Scuola di Chicago, quando si accompagnano ad aumenti di efficienza.

A partire dagli anni Ottanta, la prospettiva della Scuola di Chicago è stata raffinata dalla sintesi post-Chicago, che si è avvalsa della Teoria dei giochi per analizzare la concorrenza imperfetta. Anche la sintesi post-Chicago individua la finalità dell'antitrust nell'efficienza, ma ritiene che, nei casi specifici, possono entrare in gioco sia effetti che aumentano l'efficienza, sia effetti che la riducono. Diversamente dallo Strutturalismo e dalla Scuola di Chicago che identificano comportamenti leciti e illeciti attraverso regole per sé (cioè indipendenti dagli effetti), la sintesi post-Chicago ritiene necessario il ricorso a una *rule of reason* (o "regola della ragione") per distinguere, nei singoli casi, se e quando gli effetti pro-competitivi prevalgono sugli effetti anti-competitivi.

L'Antitrust in Europa

Il diritto antitrust è entrato in Europa con il Trattato di Roma (1958) che riprendeva lo *Sherman Act* in due norme oggi recepite nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Le due norme proi-

biscono «*gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate*» (art. 101) e «*lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato*» (art. 102). Il Regolamento del Consiglio 139/2004 vieta inoltre le concentrazioni che «*ostacolano ... la concorrenza, in quanto creano o rafforzano una posizione dominante nel mercato*». In Europa, i principi antitrust hanno valenza sovranazionale e non vincolano solo le imprese, ma anche i legislatori e i governi degli Stati membri. Inizialmente, la finalità precipua del diritto antitrust europeo fu l'integrazione economica tra gli Stati. Il rafforzamento dell'Unione economica ha favorito la convergenza tra USA ed Europa nell'individuare la finalità della concorrenza nell'efficienza, sia in quanto fonte di aumento del benessere dei consumatori, sia in quanto fonte di competitività nella globalizzazione.

Le fattispecie antitrust: collusione, abuso, concentrazioni.

L'evolversi nel tempo delle finalità antitrust ha avuto importanti conseguenze sull'analisi delle fattispecie. Mentre, da un lato, la collusione è stata sempre condannata, l'efficienza come finalità ha sollecitato un aspro dibattito in tema di analisi delle condotte unilaterali di un'impresa che sfrutta il proprio potere di mercato e di valutazione delle concentrazioni.

Le imprese che producono uno stesso bene, o beni sostituibili, colludono offrendo quantità limitate a prezzi alti per replicare congiuntamente la strategia di un monopolista. La collusione è perseguita in antitrust solo se, alla sua base, c'è un coordinamento, cioè un concorso di volontà. Così, anche se la teoria economica mostra che la collusione può emergere come equilibrio spontaneo, il diritto antitrust non vieta la collusione tacita, perché lo interpreta come adattamento intelligente. Il coordinamento può essere esplicito (accordo) oppure implicito (pratica concertata, da provare in via indiziaria). Le imprese possono coordinarsi su variabili che hanno implicazioni concorrenziali dirette (quantità, prezzi, ripartizione del mercato) oppure rilevanza indiretta, in quanto creano un contesto artificiale che facilita la collusione come equilibrio spontaneo. Esempio tipico di pratica facilitante è lo scambio di informazioni che agevola la collusione tacita, perché riduce il tempo in cui un'impresa può deviare dalla collusione avvantaggiandosi della scarsa informazione delle altre imprese.

Il diritto antitrust europeo ammette due abusi del potere di mercato: lo sfruttamento dei partner dello scambio, attraverso condizioni di transazione non eque (come prezzi elevati o discriminati) e l'esclusione dei concorrenti, che mira a farli uscire dal mercato o a impedirne l'entrata. L'antitrust USA conosce invece solo l'abuso di esclusione. La nozione di abuso escludente è problematica in antitrust, perché l'eliminazione di un rivale è proprio ciò che ci si attende dalla concorrenza. Per distinguere l'esclusione concorrenziale da un'esclusione abusiva in un'ottica di efficienza, la Scuola di Chicago e la sintesi post-Chicago ritengono che, per essere illecita, una strategia escludente deve essere rivolta a concorrenti "altrettanto efficienti". Esempio tipico è il prezzo predatorio che esclude un concorrente altrettanto efficiente se è minore del costo medio dell'impresa che lo pratica.

In materia di concentrazioni, l'autorità antitrust tende ad autorizzare quelle in cui una maggiore efficienza nell'organizzazione dei processi produttivi prevale sull'aumento di potere di mercato conseguito dall'impresa che risulta dalla fusione. Sono invece vietate le concentrazioni nelle quali è l'aumento del potere di mercato a prevalere sugli effetti di efficienza.

Nuovi sviluppi critici

Per alcuni decenni, il modello di intervento antitrust esposto nel precedente paragrafo ha goduto di ampio consenso. Di recente, soprattutto negli USA, l'approccio dominante è stato invece sottoposto a una critica serrata per le implicazioni problematiche del modo in cui tratta l'efficienza come finalità dell'antitrust. Il dibattito è agli inizi e non ha portato a esiti giurisprudenziali consolidati. Tuttavia, tre importanti elementi di critica meritano di essere richiamati.

Il primo elemento è la preoccupazione che il modello dominante trascura l'intreccio tra potere economico e potere politico. Nella prima metà del secolo scorso, il giudice della Corte Suprema USA Louis Brandeis aveva criticato la concentrazione di ricchezza come strumento in grado di volgere il (monopolio del) potere economico in (monopolio del) potere politico. Richiamando questa tesi, il movimento neo-brandeisiano ha sistematicamente evidenziato, nella storia recente del capitalismo industriale e finanziario, come tali esiti accompagnino anche l'operare di imprese che accrescono la propria dimensione grazie a una

concorrenza nel merito. I Neo-Brandeisiani hanno pertanto suggerito di interpretare l'Antitrust come una salvaguardia costituzionale dall'insorgere di poteri privati politicamente irresponsabili (Khan, 2017; Wu, 2021). A loro giudizio, la finalità dell'Antitrust deve essere la "protezione del processo competitivo", che non deve essere messo a repentaglio dal potere di mercato, anche se conseguito da imprese che sfruttano i benefici della dimensione.

In secondo luogo, il modello è criticato anche per intrinseche ragioni economiche. La liceità o illiceità di comportamenti concorrenziali è stabilita infatti limitandosi a valutarne a posteriori gli effetti di efficienza, senza preoccuparsi di come un potere di mercato, acquisito sia pure lecitamente secondo tale criterio, possa condizionare il confronto concorrenziale in una prospettiva dinamica. L'analisi dei mercati digitali ha dato sostegno a questa critica, perché ha mostrato come le imprese si avvantaggiano delle interconnessioni offerte dalle piattaforme per escludere anche concorrenti che sono altrettanto efficienti. Il modello dominante congela invece le condizioni concorrenziali correnti, assumendo la (maggiore) efficienza di oggi come fondamento di una (maggiore) efficienza di domani. Ma ciò significa ignorare il nuovo, l'imprevedibile, in ultima analisi, la ragione ultima per cui si attribuisce valore sociale alla concorrenza nel mercato.

La terza critica ha carattere metodologico. Tradizionalmente la teoria economica guarda con favore al sistema di mercato, perché lo identifica come uno spazio cooperativo dove la concorrenza induce ciascuno a collocarsi, nella divisione del lavoro, nel ruolo in cui gode di un vantaggio comparato, contribuendo così al benessere collettivo (Malinvaud, 2004). Questa visione "sistemica" vede nella concorrenza un meccanismo sociale intrinsecamente inclusivo. La Scuola di Chicago ignora invece la natura inclusiva del mercato. In coerenza con gli orientamenti neoliberali affermatasi alla fine del secolo scorso, questa Scuola si limita ad analizzare, di volta in volta, le implicazioni di efficienza della singola relazione e interpreta l'efficienza complessiva del sistema come somma di singole efficienze specifiche (Denozza, 2017). La valutazione antitrust esclusivamente a posteriori delle strategie di mercato offre un'istanza tipica di questo approccio. Tuttavia la sua premessa, che il meccanismo concorrenziale operi comunque in modo efficace nel lungo periodo, non è giustificata dall'analisi economica della concorrenza imperfetta.

Le istituzioni di tutela del sistema di mercato alla luce del Magistero

Il Magistero non tratta specificamente di Antitrust. Il quadro generale è tuttavia chiaro. Il sistema di mercato è apprezzato, perché è la forma di organizzare l'attività economica nel modo «più efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai bisogni» (*Centesimus annus*, 1991, 34). Il mercato però deve essere «opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in modo da garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la società ... [e] lo Stato ... ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio creino remore o ostacoli per lo sviluppo» (*Centesimus annus*, 35; 48). I riferimenti consentono di inferire un complessivo favore verso una istituzione come l'Antitrust, preposta a far funzionare al meglio il sistema di mercato quando l'imperfetto operare del meccanismo concorrenziale mette gli operatori nelle condizioni di disporre di potere di mercato. Pio XI aveva peraltro già esplicitamente colto che le strutture monopolistiche possono assumere un rilievo tale da determinare uno Stato nello Stato e aveva richiamato sia il rischio che la concorrenza non regolata si risolve in una «concentrazione di forze e di potere, che [...] è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza» (*Quadragesimo anno*, 1931, 107), sia il rischio di una commistione tra potere economico e potere politico, perché «la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si lotta tra gli stessi Stati, o perché le nazioni adoperano le loro forze e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perché applicano il potere e le forze economiche a troncane le questioni politiche sorte fra le nazioni» (*Quadragesimo anno*, 108).

Alcuni recenti orientamenti del Magistero offrono anche uno stimolo alle riflessioni sulle implicazioni sociali del meccanismo concorrenziale sottese nel dibattito sulla finalità dell'Antitrust. Incontriamo una sollecitazione di questa natura nelle pagine di *Evangelii gaudium*. Innanzi tutto la condanna di una «logica dello scarto», come rifiuto e spreco di beni, estesa a una logica che coinvolge anche gli esseri umani in un'economia dell'esclusione dove «tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte» (*Evangelii gaudium*, 2013, 53, 54). Quindi, più specificamente, alla luce del richiamo pontificio ad «occuparsi di iniziare processi invece di occupare spazi» (*Evangelii gaudium*, 223), il confronto tra una visione

sistemica della concorrenza, dove il mercato emerge come meccanismo inclusivo, e una visione che si limita alla valutazione di efficienza della singola relazione concorrenziale assume non solo valore epistemico, ma anche drammatiche implicazioni etico-sociali. Il confronto fa emergere infatti interpretazioni della concorrenza potenzialmente incompatibili tra loro: da un lato, un processo di selezione naturale, orientato a una logica dello scarto perché fa leva sull'esclusione del perdente; dall'altro, un processo in contrasto con quella logica perché valorizza il miglior contributo che ciascun individuo può apportare alla società. La concorrenza come meccanismo sistemico si propone come modello sociale essenzialmente *win-win* e, pertanto, cooperativo. L'attenzione alla singola relazione concorrenziale, che si limita ad apprezzarne gli esiti sociali alla condizione che il vincitore sia il soggetto più efficiente, si concentra invece solo su un aspetto del sistema, in sé conflittuale e poco desiderabile, perché incentrato su una nozione di concorrenza in una prospettiva darwiniana nella quale, di volta in volta, c'è un vincitore che emerge dal fallimento di molti soccombenti.

Bibliografia

- Motta M., Polo M. (2004), *Antitrust. Economia e politica della concorrenza*, Il Mulino.
- Denozza F. (2017), *Regole e mercato nel diritto neoliberale*, in M.R. Farina, A. Sciarrone Alibrandi, E. Tonelli (a cura di), *Regole e mercato*, Vol. 2, Giappichelli.
- Khan L. (2017), *Amazon's Antitrust Paradox*, «The Yale Law Journal», 710-805.
- Malinvaud E. (2004), *Mercato (sistema di)*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero*, Vita e Pensiero.
- Wu T. (2021), *La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia*, Il Mulino.

MODELLI DELLA GIUSTIZIA E SANZIONI PENALI

Luciano Eusebi

Il testo evidenzia i legami tradizionali del diritto penale con visioni retributive della giustizia, non sostenibili dal punto di vista religioso e controproducenti dal punto di vista della prevenzione, ma altresì pericolose con riguardo alla legittimazione di rapporti conflittuali nel mondo contemporaneo. Viene auspicato un modello della risposta ai reati di tipo progettuale e non ritorsivo, che possa fungere da riferimento anche per politiche di pace e di fratellanza universale.

Parole chiave: *Modelli della giustizia, Pena e teologia, Prevenzione dei reati, Riforma del sistema sanzionatorio penale, Giustizia riparativa.*

Models of justice and criminal penalties

The essay highlights the traditional links of criminal law with retributive justice, unsustainable from a religious point of view and counterproductive from a prevention point of view, but also dangerous as legitimation of conflicting relationships in the contemporary world. It is hoped for a project-based and non-retaliatory model of the response to crimes, which can also serve as a reference for policies of peace and universal brotherhood.

Keywords: *Models of justice, Penalty and theology, Crime prevention, Reform of the criminal sanctions system, Restorative justice.*

ERC: SH2_8

Il paradigma classico del punire come espressione di un modello non più sostenibile della giustizia

Da sempre le norme penali (può riprendersi, in proposito, la voce, redatta da chi scrive, *Diritto penale in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero*, Vita e pensiero, 2004) assumono un ruolo che va ben oltre l'ambito della risposta giuridica ai reati. Costituiscono, infatti, l'emergere più evidente del modello di un agire reputato *giusto* verso comportamenti umani oggetto di riprovazione. Riflettere, pertan-

Luciano Eusebi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: luciano.eusebi@unicatt.it

to, sulla configurazione di quelle norme risulta cruciale onde rivedere criteri relazionali da secoli sedimentati, che oggi tuttavia, sul piano planetario, rischiano di condurre alla catastrofe.

Il diritto penale, infatti, ha espresso nel corso della storia una visione della giustizia – tuttora operante nei più diversi rapporti fra singoli individui o aggregazioni umane – fondata sullo schema della corrispettività (ben più risalente, ma teorizzato nella Grecia antica già in epoca presocratica), visione per la quale sarebbe giusto agire verso l'*altro* in maniera analoga alla valutazione che si dia della sua condotta: *negativo per negativo* (come si evince dall'immagine della bilancia), mentre solo nei confronti di chi ci procuri del bene saremmo tenuti a ricambiare con il bene.

Si tratta di un approccio del tutto formale, che non s'interroga, cioè, dal punto di vista etico circa i contenuti dell'agire *giusto*, in quanto essi trarrebbero la loro legittimazione dal mero conformarsi alla qualità, negativa o positiva, ravvisata nell'atteggiamento del destinatario. Il che ha condotto, non di rado, a collocare lo stesso agire positivo verso altri entro una dinamica commerciale, cui si manifesta estranea la prospettiva della gratuità: tanto da rendere problematico, per molti, ammettere (richiede umiltà) di aver ricevuto un qualche dono, senza poter asserire di averlo *meritato*.

Sul piano penale questa visione si esprime soprattutto, nei Paesi che non applicano più la pena di morte, attraverso una graduazione aritmetica, nella sentenza di condanna, della pena detentiva, entro i limiti fissati dalla legge: pena che dunque non assume, in tale sede, alcuna caratteristica progettuale, in quanto configurata come un danno corrispettivo (tale da esigere un'unità di misura omogenea) rispetto al fatto colpevole.

Ne deriva che le dispute classiche sulla *funzione* del punire hanno dato sostanzialmente per presupposta la conformazione, comunque, *retributiva*, delle sanzioni penali e, con ciò, il ruolo centrale del ricorso al carcere: nonostante la drammaticità della condizione penitenziaria, che in Italia ha dato luogo nel 2022 a un tasso di suicidi tra i detenuti, senza contare i tentativi, più di venti volte superiore a quello riscontrabile fuori dal carcere (a fine novembre, già 79 casi, oltre a 28 decessi le cui cause restano da chiarire). Ma ne deriva, altresì, il rischio che gli stessi strumenti utilizzabili, date certe condizioni, onde evitare l'esecuzione in carcere di condanne detentive non gravi, oppure consentire l'estinzione del reato per il buon esito di una *messa alla prova* prima della condanna,

oppure permettere che, in forza di un percorso rieducativo, l'esecuzione detentiva possa evolvere in modalità non più detentive (o non più totalmente detentive) e conoscere una pur limitata riduzione temporale, finiscano per essere percepiti dalla pubblica opinione come rinuncia a esercitare in modo pieno la giustizia e a perseguire in modo ottimale la prevenzione: nonostante l'efficacia che tali strumenti dimostrano nel ridurre i tassi di recidiva.

Il parallelismo tra le giustificazioni classiche della pena e della guerra

Ora, il connubio tra la nozione di giustizia e il paradigma della corrispettività si manifesta irrazionale sia per sé stesso, sia per quanto concerne specificamente la prevenzione dei reati.

Sotto il primo profilo, esso comporta un'inevitabile moltiplicazione del male, poiché offre sempre l'alibi per agire con ostilità verso l'*altro*, essendo sempre possibile reperire qualche aspetto, per lo meno, umbratile in ogni persona e in ogni contesto umano. Ma deve constatarsi, in aggiunta, come molto spesso si siano giudicate negativamente realtà umane *altre* non soltanto in rapporto a qualche effettiva responsabilità personale, bensì per il solo fatto di non corrispondere agli interessi, o alle visioni, del giudicante. Cosicché si sono legittimate, per tale via, innumerevoli guerre asserite *giuste* (vedi *Fratelli tutti*, 2020, 255 ss.), fino ai campi di sterminio e ai genocidi, costituenti l'esito estremo dell'idea in forza della quale, una volta riguardata come negativa una fra le suddette realtà, sia legittimo neutralizzarla o addirittura distruggerla. Situazione, questa, che ha fatto assurgere il *conflitto* (non senza forme di avallo pure sul piano filosofico) a prerogativa ordinaria delle relazioni in ambito umano: suffragando l'assunto che il bene proprio richieda di essere perseguito a discapito del bene altrui, in quanto avvertito, rispetto al proprio, concorrenziale, se non incompatibile. Tuttavia, dalla metà all'incirca del secolo scorso l'umanità dispone degli strumenti bellici in grado di cagionare la distruzione dell'intero pianeta, senza alcun vincitore: il che rimarca l'assoluta urgenza di coltivare un modello diverso della giustizia.

A questo fine, dunque, appare tanto più importante rimarcare le contraddizioni cui una visione retributiva della medesima va incontro nello stesso settore, quello penale, che ne ha rappresentato il contesto espressivo più palese.

Prevenzione primaria e contrasto dei profitti illegali

Se la giustizia penale si risolve nell'applicare un corrispettivo al responsabile immediato di un accadimento illecito, ciò implica, anzitutto, ignorare l'incidenza dei fattori – sociali, culturali ed economici – che favoriscono le scelte criminose (si pensi ai pagamenti *in nero*, ai paradisi bancari, alla mancata integrazione di soggetti svantaggiati, all'inerzia educativa, all'inefficienza delle istituzioni pubbliche, ecc.), i quali presuppongono livelli, più o meno intensi, di corresponsabilità sociale: vale a dire, significa trascurare programmaticamente il ruolo decisivo per il contrasto dei reati costituito dalla prevenzione *primaria* (in larga misura negletta, proprio poiché incide in modo più diretto della stessa punibilità su interessi ed egoismi diffusi). Andrebbe evitato, del resto, che il darsi della giustizia penale, selezionando le persone *degne di condanna*, finisca per svolgere la funzione di accreditare tra i consociati una percezione d'innocenza rispetto alle ingiustizie sussistenti nei rapporti umani: non trascurando, fra l'altro, che il diritto penale ha sempre intercettato soltanto una parte infinitesima (basti riguardare gli ultimi due secoli) dei fatti ingiusti produttivi, nel mondo, di sofferenza e di morte.

Concepire la pena come sofferenza corrispettiva rispetto al fatto colpevole, inoltre, ha significato sottovalutare per lungo tempo la necessità dell'intervento sui profitti illecitamente conseguiti, i quali rappresentano l'elemento propulsivo di gran parte della criminalità e la cui sottrazione incide sugli interessi dei beneficiari principali di quest'ultima, circa i quali, non di rado, risulta difficoltoso comprovare le responsabilità.

Nessuna pena può compensare un fatto criminoso

L'immagine della bilancia riflette, poi, l'illusione che la pena retributiva possa riequilibrare, quasi per una forza catartica propria, lo scompenso nelle relazioni sociali prodotto dal reato. Quando invece, se certamente si tratta di superare simile frattura, ciò richiede l'individuazione di percorsi i quali posseggano un'attitudine concreta a realizzare tale obiettivo, tra le persone coinvolte nel fatto illecito e rispetto alla comunità civile: obiettivo che non è di certo conseguito attraverso una contro-frattura ritorsiva, alla quale si attribuisca l'inesistente capacità di annullare, compensandolo, il disvalore del reato. Del resto, non esiste alcuna pena la quale corrisponda per sua stessa natura al fatto colpevole, per cui i con-

tenuti del punire dipendono sempre da decisioni umane. E comunque quel tipo di pena non offre alcunché, in concreto, alle vittime, orientandole, piuttosto, a rendersi desiderose, dopo il reato, del danno e della sofferenza di un altro individuo.

Ancora: la logica compensativa presume di poter quantificare, e retribuire, la colpevolezza insita nelle condotte rilevanti ai fini penali, cioè l'uso, nel porle in essere, della libertà: sebbene ci sia dato conoscere soltanto i fattori che abbiano influenzato l'agire («*solo Dio* – così *Gaudium et spes*, 1965, 28c – è giudice e scrutatore dei cuori; perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque»). Cosicché quella logica non è in grado di adeguare le sanzioni penali alla condizione effettiva del condannato, rendendosi necessari, a tal fine, contenuti della risposta al reato di natura *progettuale*. Anzi, finisce per far dipendere l'entità della pena dall'impatto oggettivo dei fatti lesivi causati, pur in presenza di medesime condotte trasgressive (nei reati colposi, in particolare, finisce per rispondere il trasgressore più sfortunato tra molti che abbiano violato una medesima regola).

I modelli tradizionali della prevenzione penale

Soprattutto, peraltro, la pena intesa come corrispettivo può far leva onde produrre effetti preventivi (cioè onde dissuadere i consociati – *prevenzione generale* – dal delinquere e far sì che il condannato – *prevenzione speciale* – non torni a delinquere) solo su processi di intimidazione e di neutralizzazione: risultando del tutto estranea al suo orizzonte qualsiasi prospettiva *motivazionale*, cioè orientata a promuovere il rispetto della legge per scelta personale. La minaccia di un danno può costituire infatti, dal punto di vista psicologico, solo oggetto di timore e, se tale danno consiste nell'essere reclusi, l'efficacia specialpreventiva risulta identificata con l'incapacitazione fisica (nonché, a sua volta, con il timore del condannato di tornare in carcere dopo il fine pena).

Simili aspettative, tuttavia, restano ampiamente deluse. La scelta di delinquere, in primo luogo, non dipende, perfino nell'ambito dei reati economici, da una mera ponderazione tra obiettivi perseguiti ed entità delle pene applicabili. Considerata, inoltre, la percentuale maggioritaria dei reati che restano impuniti (cioè della cosiddetta *cifra oscura*), saranno sempre molti coloro i quali, in assenza di una motivazione personale a non delinquere, trasgrediranno facendo leva su tale possibilità.

E, del resto, la pena esemplare resta tipica dello Stato debole, che, non sapendo intercettare credibilmente la criminalità più grave, cerca di attestare la sua presenza punendo in maniera drastica, per lo più, agenti di reato a loro volta deboli.

Sul piano, poi, della prevenzione speciale, il fatto è che le politiche di neutralizzazione dei condannati non hanno mai impedito la riproduzione nel tempo delle compagini criminali (dando luogo, inoltre, a tassi di recidiva molto elevati dopo l'eventuale fine pena, date le difficoltà di reinserimento sociale degli ex detenuti) e, quindi, non hanno mai sostanzialmente inciso, in assenza di altre tipologie d'intervento, sui tassi sociali di criminalità.

Il ruolo cardine della motivazione ai fini di una strategia preventiva efficace

Tutto questo lascia comprendere come, in realtà, la prevenzione efficace e stabile dei reati dipenda, piuttosto, dalla capacità dell'ordinamento giuridico di motivare, anche attraverso il contenuto dei provvedimenti penali, al recepimento delle ragioni sulle quali si fondano i precetti penalmente sanzionati: vale a dire, dal *consenso* nei confronti di questi ultimi (sussistendo pur sempre un effetto dissuasivo correlato alla previsione stessa dei suddetti provvedimenti).

Non a caso, la stessa pena di morte ha un effetto preventivo controproducente, in quanto mina la credibilità del messaggio inerente al rispetto della vita umana. Così che l'art. 27, comma terzo, della Costituzione italiana, secondo il quale «*le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*», indica una ben precisa strategia politico-criminale: alla luce del fatto per cui nulla conferma nella sua validità una norma trasgredita e contrasta, in sede sociale, l'attrattività dei modelli di vita criminosi più del fatto che lo stesso trasgressore riconosca l'ingiustizia posta in essere, s'impegni in senso riparativo e reimposti secondo legalità la sua vita. Come ben sano le organizzazioni criminali, che, non a caso, temono massimamente gli effetti destabilizzanti prodotti, rispetto ad esse, dal recupero alla legalità di taluno dei loro membri.

La legge sarà nondimeno chiamata – è ovvio – a indicare, in senso garantistico, limiti massimi delle sanzioni penali per ciascun reato e criteri per le specifiche scelte giudiziarie: non con riguardo, tuttavia, a imponderabili giudizi di corrispondenza tra reato e pena, bensì all'intervento

che possa ritenersi sufficiente onde perseguire in modo realistico le finalità predette.

In sintesi, è dunque tempo di realizzare nel diritto penale il passaggio dalla logica inveterata dell'applicazione di conseguenze ritorsive nei confronti dell'agente di reato a una visione diversa del fare giustizia, che concepisca tali conseguenze in termini progettuali: secondo l'orientamento oggi rappresentato soprattutto, sul piano internazionale, dalla nozione di *giustizia riparativa*.

Il problema della pena e la Bibbia

Ciò premesso, il rapporto tra diritto penale e religione è stato, nel corso della storia, quanto mai equivoco: la visione tutta umana, di natura retributiva, della giustizia ha infatti condizionato, dai tempi più antichi, non poche espressioni della religiosità, fino a offuscare i contenuti propri della fede: per poi utilizzare quelle espressioni a proprio sostegno. Oggi, pertanto, è necessario un nitido chiarimento circa il fatto che tale visione non ha giustificazioni religiose: assunto sostanzialmente acquisito sul piano teologico, ma non altrettanto nel vissuto religioso corrente.

È potuto avvenire, infatti, che molti linguaggi retributivi reperibili nelle Scritture, specie per quanto concerne la legislazione del popolo ebraico o gli atti di violenza attribuiti a Dio nell'Antico Testamento, non siano stati letti in rapporto alle categorie culturali degli autori dei testi, attraverso le quali la rivelazione biblica si manifesta, ovvero in rapporto alla faticosa comprensione di come Dio non sia da intendersi quale liberatore esclusivo, in un significato storico-politico, del "suo" popolo. Andando smarrita, in tal modo, la percezione della giustizia salvifica tipica di Dio (la *tzedaka*), in quanto emergente fin dai racconti di Adamo e di Caino: la quale si esprime nel compiere, da parte di Dio, il *primo passo* verso chi si sia posto attraverso la propria condotta in una situazione di fallimento esistenziale, onde *fare verità*, con lui, su tale situazione e indicargli, come liberatore, la strada conforme al suo progetto originario di salvezza per ogni essere umano.

Il pensiero retributivo, anzi, ha finito per condizionare la stessa comprensione di quello che costituisce il fulcro della fede cristiana, vale a dire il realizzarsi della salvezza in Gesù. Per cui s'è detto, nel solco delle cosiddette teorie della *soddisfazione vicaria*, che la salvezza deriverebbe dalla sofferenza (retributiva) patita dal Cristo sulla croce per *compensare*,

come nessuno altrimenti avrebbe potuto, il peccato dell'umanità: quasi, dunque, che abbia forza redentrice, secondo una prospettiva tutta umana, il male che si oppone al male. Quando invece in Gesù, all'opposto, si rivela salvifico (manifestando la giustizia di Dio) l'amore testimoniato *fino alla croce* dinnanzi al male: quell'amore che apre, come attesta la risurrezione, alla vera vita ed esprime l'essere stesso di Dio.

Il che non trova smentita nella dottrina dell'*inferno*, posto che esso indica «*la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio*», cioè «*si chiude al suo amore*» (Giovanni Paolo II, *Udienza generale, 28 luglio 1999*, 3): senza, tuttavia, poter dire di più sul destino di ciascun essere umano.

La questione penale nel magistero recente e nel diritto della Chiesa

La prospettiva della giustizia di Dio che si esprime nella chiamata di tutti alla salvezza mediante la sua misericordia, e non nella retribuzione, è stata ampiamente espressa, peraltro, nel magistero degli ultimi pontefici. Così san Giovanni Paolo II ne ha tratto l'affermazione del perdono come caratteristica inerente alla giustizia (vedi anche *Fratelli tutti*, 252), cioè dell'incompatibilità con quest'ultima di una risposta al male che ne ripeta le caratteristiche (*Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2002*, 8, in cui si auspica «*una politica del perdono espressa [fra l'altro] in istituti giuridici*»). E papa Francesco ne ha più volte derivato precise indicazioni circa la riforma dei sistemi penali, nel senso secondo cui «*la Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice [e] genuinamente riconciliatrice*» (*Ai partecipanti al XIX congresso internazionale dell'associazione internazionale di diritto penale*, 30 maggio 2014, 3). Già, del resto, il *Compendio della dottrina sociale* (2004) aveva affermato che la finalità della «*correzione del colpevole*» deve «*favorire il reinserimento delle persone condannate*» e «*promuovere una giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall'atto criminoso*» (403).

Nondimeno, resta assai in ritardo rispetto a questi sviluppi il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (nonostante l'auspicata riforma nel 2018 del n. 2267, che definisce ora la pena di morte, senza riserve, «*inammissibile*» «*alla luce del Vangelo*»): il n. 2266 infatti, inquadra tuttora del tutto impropriamente la pena nel capitolo dedicato alla legittima difesa (che presuppone, diversamente dalla pena, una condotta aggressiva *in atto*) e si limita a raccogliere alcuni stereotipi definitivi del punire, senza alcun ri-

ferimento, in un testo di catechesi, a testi biblici o ecclesiali. Come pure deve constatarsi che i molteplici stimoli del magistero circa l'evoluzione degli apparati sanzionatori rispetto ai modelli tradizionali del punire non hanno trovato riscontro né in sede di riforma, nel 2021, del libro VI (*De sanctionibus poenalibus in ecclesia*) del codice di diritto canonico, né entro l'ambito dell'intensa produzione legislativa in materia penale, negli ultimi anni, dello Stato della Città del Vaticano.

Nuove modalità di risposta al reato e giustizia riparativa

Il contributo in materia penale del pensiero di orientamento cattolico appare dunque chiamato a consolidare, soprattutto, l'evoluzione – rispetto alla tradizionale dipendenza dal paradigma retributivo – delle risposte sanzionatorie ai reati: secondo la prospettiva per cui tali risposte devono essere pensate come aperte, almeno potenzialmente, al bene di tutte le parti coinvolte e non mutuare il loro contenuto, per analogia, da quello dell'illecito posto in essere («*le paure e i rancori facilmente portano a intendere le pene in modo vendicativo, quando non crudele, invece di considerarle come parte di un processo di guarigione e di reinserimento sociale*», *Fratelli tutti*, 266). Il che comporta sia introdurre una gamma di sanzioni non detentive (insieme a strumenti di definizione anticipata del processo) che implichino impegni di responsabilizzazione verso i beni giuridici offesi e possano assumere portata riconciliativa, sia perseguire effettivamente obiettivi di recupero sociale del condannato anche nei casi in cui il permanere di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo concreto della ripetizione di reati gravi non consentano di evitare il ricorso alla reclusione. Fermo in ogni caso l'impegno, più volte rimarcato da papa Francesco (per esempio nel *discorso all'Associazione internazionale di diritto penale*, 23 ottobre 2014), inteso alla salvaguardia delle garanzie difensive in sede processuale, al contrasto del cosiddetto *populismo penale* e a garantire il rispetto della dignità umana di imputati e condannati, in qualsiasi fase dell'iter penalistico; come pure rivolto al superamento della pena senza speranza rappresentata dall'ergastolo.

Può tuttavia sorprendere, in questa prospettiva, che alcune modalità nuove di gestione del reato, consonanti rispetto a sensibilità di matrice cristiana e il cui emergere è stato certamente favorito anche da reminiscenze culturali cristiane, si siano affermate, nell'ambito penalistico laico, senza un apporto diretto dell'elaborazione giuridica interna alla

Chiesa o della riflessione teologico-morale.

L'esempio più significativo è dato, in proposito, dai *programmi di giustizia riparativa* (ovvero, di *mediazione penale*), costituenti la forma più avanzata della *restorative justice*, ormai diffusi nel mondo, anche in forza di documenti internazionali, e noti – per il tramite, finora, della *sospensione del processo con messa alla prova* – allo stesso ordinamento penale italiano: il quale, peraltro, ne ha prevista una forte incentivazione, con possibili effetti sulle entità sanzionatorie e sui provvedimenti penitenziari (ma anche ai fini di un'eventuale rimessione della querela, nei reati che la richiedano), attraverso la cosiddetta riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022).

Un orientamento, si noti, prodottosi inizialmente onde rivalutare il ruolo stesso delle vittime e il loro bisogno profondo di vedere riconosciuta anche dall'offensore l'ingiustizia subita («*le stesse persone a cui avete cagionato dolore* – così si rivolgeva san Giovanni Paolo II ai detenuti del carcere di *Regina coeli* a Roma il 9 luglio 2000 – *sentiranno forse di aver avuto giustizia più guardando al vostro cambiamento interiore che al semplice scotto penale da voi pagato*»).

I suddetti programmi offrono un contesto in cui, sospeso o dilazionato per un certo tempo il processo, si rende possibile discutere apertamente degli addebiti tra imputato e vittima (o un soggetto esponenziale dei beni aggrediti), senza riflessi dannosi per il primo: rimanendo ignoti all'organo giudicante i contenuti dei colloqui. Così da potersi addivenire a un giudizio condiviso sui fatti, alla definizione di eventuali impegni riparativi e, soprattutto, al recupero di un reciproco riconoscimento personale tra le parti coinvolte: attraverso quella dimensione del *dialogo* che, invece, risulta del tutto preclusa nel processo. E così da permettere ai mediatori di relazionare al giudice circa la *qualità* del percorso realizzati.

Una giustizia diversa per la fratellanza universale

Che la riflessione ecclesiale sui temi della giustizia penale sappia essere propulsiva – e non subalterna a modelli ormai privi di sostegno anche dal punto di vista della teologia biblica – risulta tuttavia necessario, ancora una volta, in un orizzonte più generale. L'impegno della Chiesa, e specificamente di papa Francesco, affinché si affermi urgentemente la consapevolezza di una fratellanza universale (vedi il *documento sulla fra-*

tellanza umana di Abu-Dhabi, 2019) risulta infatti correlato al superamento di quelle medesime logiche retributive che hanno trovato nella giustizia penale il loro prototipo. Posto che il futuro dell'umanità appare dipendere dall'emergere progressivo di un messaggio rivolto dal basso ai governanti degli Stati, attraverso il quale ciascun individuo evidenzia di non identificare più il perseguimento del proprio massimo bene attraverso il prevalere della sua realtà di appartenenza rispetto ad appartenenze altrui identificate come concorrenziali o potenzialmente nemiche, e pertanto come realtà *negative*.

Bibliografia

Eusebi L. (2022), *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Morcelliana (Scholé).

Giovita A. (2022), *Per una giustizia ri-generativa. Chiesa in uscita ed esercizio dialogico del diritto*, Città Nuova.

Lizzola I. (2020), *Oltre la pena. L'incontro oltre l'offesa*, Castelveccchi.

Mannozi G. - Lodigiani G.A. (2017), *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli.

Wiesnet E. (trad. it. 2007), *Pena e retribuzione. La riconciliazione tradita*, Giuffrè.



Economia e finanza

I primi decenni del nuovo secolo sono state decenni di crisi, locali e globali. "Dalle crisi si esce migliori o peggiori. Non si esce uguali", ci ricorda spesso papa Francesco. Il mondo dell'economia e della finanza non fa eccezione. Occorre capire se abbiamo imparato qualcosa dalla crisi finanziaria del 2007-2008, oppure se per la fretta di tornare al business as usual abbiamo perso un'occasione per ripensare e rifondare un nesso "sano" fra economia reale e finanza. Non è mai troppo tardi...

I PARADISI FISCALI E LA FINANZA OFFSHORE

Marco Allena

Muovendo dalla definizione del termine “paradisi fiscali”, e delineata sinteticamente l’evoluzione storica che ha caratterizzato il ricorso da parte degli operatori economici a tali giurisdizioni tributarie “di favore”, il saggio si propone di analizzare essenzialmente due profili: in primo luogo, in che modo il Magistero della Chiesa abbia affrontato il tema delle disuguaglianze ed ingiustizie sociali determinate dal ricorso ai paradisi fiscali; in secondo luogo, quali siano le tendenze degli ordinamenti e le prospettive.

Parole chiave: *Paradisi fiscali, Magistero della Chiesa, Dottrina sociale della Chiesa, Chiesa universale, Global Minimum Tax.*

Tax havens and offshore finance

Starting from the definitional framing of the notion of “tax havens”, and briefly outlining the historical evolution that has characterized the recourse by economic operators to the aforementioned “favorable” tax jurisdictions, the essay proposes to analyze how the Magisterium of the Church has addressed the issue of the inequalities and social injustices brought about by the recourse to tax havens and what are the future perspectives characterizing the issue.

Keywords: *Tax havens, Church Magisterium, Catholic Social Teaching, Universal Church, Global Minimum Tax.*

ERC: SH2_9

Premessa

In letteratura è ancora oggi controversa l’origine dei paradisi fiscali. Alcuni autori ne fanno risalire la nascita alla fine del XVIII secolo, quando re Giorgio III di Gran Bretagna sbarcò per la prima volta nelle Isole di Cayman (Orlov, 2004); altri, invece, collocano il fenomeno già nella Grecia classica del V secolo a.C., con l’istituzione nella polis di Atene della prima imposta sugli scambi mercantili.

Marco Allena, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza.

Email: marco.allena@unicatt.it

La stessa espressione “paradiso fiscale” si presenta ancora più misteriosa. Parrebbe essere nata, infatti, da un’errata trascrizione del termine inglese *Tax haven* – in italiano “riparo fiscale” – con il diverso termine *Tax heaven*, ossia appunto “paradiso fiscale”.

Tuttavia, a prescindere dalle origini del fenomeno e dalla sua genesi terminologica, un dato appare inequivocabile: la “fiscalità paradisiaca” e la “finanza *offshore*” sono oggi temi sempre più noti alle cronache quotidiane, e dotati di una notevole risonanza mediatica legata, essenzialmente, agli scandali che si sono avvicendati nel corso del tempo, a partire dalle rivelazioni della “Lista Falciani” nel lontano 2009 per giungere ai recenti “Panama” “Paradise” e “Pandora *papers*” degli anni 2016, 2017 e 2021.

L’evoluzione storica dei paradisi fiscali

Come anticipato, il fenomeno dei “paradisi fiscali”, perlomeno come oggi lo conosciamo, non è nuovo, rappresentando il risultato di una vera e propria evoluzione cominciata sin dagli albori della seconda rivoluzione industriale. Usualmente si è soliti immaginare i paradisi fiscali come giurisdizioni del tutto lontane da noi. Se ciò è vero, occorre però evidenziare come anche alcuni Stati all’interno dell’Unione Europea (si pensi, ad esempio, ad Irlanda e Paesi Bassi), pur non potendo essere qualificati “paradisi fiscali”, si caratterizzano per una legislazione fiscale di particolare favore, al punto da essere considerati, sotto il profilo tributario, simili agli ordinamenti paradisiaci.

Storicamente, con l’aumentare della pressione fiscale e dei controlli monetari negli Stati più moderni e industrializzati, per reazione inversa altri Stati o territori si sono proposti quali terre “rifugio” dei capitali esteri. È il caso, ad esempio, del New Jersey e del Delaware di fine Ottocento: Stati che, in piena rivoluzione industriale, presentavano ancora una economia prevalentemente agricola e artigianale. Ebbene, proprio per favorire lo sviluppo economico, taluni Stati – come quelli ora menzionati – diedero vita a legislazioni che permettessero di acquistare società già costituite (con presidente, amministratore delegato e consiglio di amministrazione) e consentissero di avviare un’attività di impresa assai rapidamente. A ciò si aggiunse – nel caso ad esempio del New Jersey – anche l’idea di istituire una franchigia per le imprese che trasferissero la propria sede legale nel territorio dello Stato. L’effetto di tale politica

macroeconomica fu prevedibile: New Jersey e Delaware (sempre per restare all'esempio) divennero da quel momento Stati presso cui avrebbero avuto sede le principali società statunitensi che "fuggivano" dagli Stati del Nord America più industrializzati e con una imposizione fiscale più gravosa per le imprese.

Le esperienze ottocentesche del New Jersey e del Delaware, come quelle di altri Paesi a fiscalità privilegiata (sul punto, si rinvia all'elenco OCSE 2021 ove sono indicati tutti i Paesi a fiscalità privilegiata), si presentano emblematiche delle ragioni sottese a una legislazione fiscale "paradisiaca".

Molti Stati, ritrovandosi del tutto esclusi dal generalizzato miglioramento economico prodotto dall'industrializzazione, decisero d'intercettare in altro modo gli investimenti esteri necessari al miglioramento del prodotto interno nazionale, adottando normative societarie e fiscali di favore verso il mondo delle imprese, attraverso la semplificazione degli adempimenti volti alla costituzione e alla gestione delle società commerciali, e la previsione di norme fiscali non gravose per le imprese e in grado di assicurare un elevato grado di riservatezza per i contribuenti *offshore*.

Altrove, invece, si diede avvio alla costituzione di particolari istituti giuridici che consentissero di esercitare l'attività di impresa in modo più agevole rispetto agli usuali veicoli societari. Sul versante della tutela della segretezza dei dati del contribuente, emblematica è l'esperienza della Svizzera, la quale, sino alle ultime aperture in tema di interscambio informativo successive al 2017, si è dotata a partire dal 1934 di una legge sul segreto bancario meglio nota come *Federal Act on Banks and Savings Banks*. Quanto invece ai nuovi istituti, si pensi alla nascita – nel Principato del Liechtenstein – dell'*Anstalt* (nel 1926), uno strumento che consente di esercitare l'attività di impresa attraverso una struttura societaria più flessibile e riconducibile allo schema delle fondazioni.

La fuga dei capitali nei Paesi a fiscalità privilegiata

Premesso tale inquadramento storico dell'origine dei cosiddetti paradisi fiscali, è opportuno analizzarne i principali impatti sulle economie nazionali, muovendo dall'assunto per il quale la concorrenza fiscale ha radicalmente trasformato (e continua, ancora oggi, a condizionare intimamente) le politiche tributarie poste in essere dagli Stati.

In specie, l'esistenza di Paesi a fiscalità privilegiata comporta inevitabilmente un dumping fiscale, che produce effetti del tutto sfavorevoli nei confronti proprio di quegli Stati che si presentano dotati dei sistemi di *welfare* più avanzati.

Difatti, come accaduto in passato, e ancora negli ultimi decenni (anche se la tendenza oggi è invertita, come si vedrà *infra*) soggetti economici operanti in detti Stati sono stati tentati dal perseguire scopi di minimizzazione degli oneri fiscali, dotandosi di articolazioni societarie funzionali a usufruire degli effetti delle legislazioni paradisiache, come ha fatto più volte notare la Commissione europea.

Diversi sono gli strumenti volti al perseguimento di tale obiettivo: si muove dalla delocalizzazione *tout court* dell'attività all'estero, per giungere al più complesso fenomeno della pianificazione dei prezzi di trasferimento (cosiddetto *transfer pricing*), mediante la quale una società infragruppo effettua a favore di una consociata estera – solitamente ubicata in un Paese a fiscalità privilegiata – una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un prezzo diverso rispetto quello mediamente praticato sul mercato.

In entrambi i casi è palese l'effetto prodotto dalle operazioni. Nel primo, grazie al trasferimento dell'attività economica presso lo Stato a fiscalità privilegiata, i redditi si considereranno prodotti nel Paese estero di residenza, e ivi sconteranno l'imposizione fiscale (nel caso di specie, di favore). Nel secondo, invece, attraverso il pagamento dei corrispettivi pattuiti a prezzo diverso dal valore di mercato, la società infragruppo riuscirà a trasferire una consistente parte del proprio reddito nello Stato paradisiaco, con l'effetto che lo stesso non sarà soggetto a imposizione nello Stato di residenza, ma sconterà il regime di favore previsto nel Paese estero ove opera la consociata.

Ora, è del tutto evidente come un simile modo di operare – fortunatamente oggi scoraggiato tanto dalla disciplina interna quanto da quella internazionale – comporti una evidente riduzione del gettito fiscale, con l'effetto che lo Stato che subisce la fuoriuscita di capitali sarà dotato di minori risorse da destinare all'erogazione dei servizi pubblici essenziali, pregiudicando (incolpevolmente) il bene comune di tutta la collettività (Alt, 2019).

In detto contesto è evidente, peraltro, come le pratiche ora evidenziate siano idonee a: (i) determinare una incrinatura tra il fenomeno finanziario e le sue implicazioni etiche (vedi voce *Insolvenza e persona: profili etici*, 4); (ii) creare un pregiudizio ancor più grave in capo alle

economie più fragili dei Paesi del Sud del mondo, i quali – sia alla luce di difficoltà strutturali sia in ragione di una non significativa attrattività fiscale – risultano ancor più pregiudicate dagli spostamenti di capitali verso Paesi a fiscalità privilegiata in luogo di un utilizzo della ricchezza per finalità solidaristiche.

Fuga di capitali e principio di capacità contributiva

Il modo di agire appena delineato si scontra, a ben vedere, anche con quel «*dovere di solidarietà, che costituisce il fondamento primo sul quale si regge l'organizzazione dello Stato moderno, libero e democratico*» e che universalmente informa il prelievo tributario.

Difatti, è noto che nei sistemi economici più avanzati il ricorso alla leva tributaria assuma una particolare valenza solidaristica, e sia uno strumento per la redistribuzione del reddito all'interno della comunità.

In altri e più chiari termini, in Stati come l'Italia, la contribuzione obbligatoria di cui all'art. 53 Cost. ritrae la propria giustificazione dall'idea che il suo assolvimento soddisfi esigenze non individualistiche, ma sociali. Il tributo rappresenta, per questo motivo, adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà, in quanto «*la ricchezza del soggetto rileva non solo come diritto, ma anche come dovere per la realizzazione di fini comuni*».

In tal senso, dunque, il dovere fiscale perde la sua configurazione individuale per assumerne una *uti cives*, riferibile cioè a tutti i componenti della collettività. Il dovere giuridico del singolo si diluisce nella dimensione macroeconomica e della finanza pubblica, quale giusta ripartizione e redistribuzione della ricchezza all'interno della Comunità.

In tale ordine di idee, il trasferimento di capitali all'estero, anche mediante l'impiego di appositi veicoli societari, non potrà che essere considerato atto capace di generare iniquità, poiché trasferendo capitali in aree a fiscalità privilegiata, se da una parte si proteggono «*i guadagni privati e corporativi*», dall'altra si riducono proprio quelle risorse necessarie atte a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali alla Comunità (Francesco, *Ai partecipanti al seminario "Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione"*, 2020).

Il magistero della Chiesa e i paradisi fiscali

Il Magistero della Chiesa in tema di “paradisi fiscali” si inserisce proprio nella predetta dimensione solidaristica del diritto tributario.

Difatti, anche per il Magistero pontificio la materia fiscale deve essere considerata mezzo per garantire il raggiungimento di un «*benessere [...] di tutto l'uomo [corpo e spirito] e di tutti gli uomini*» (Congregazione per la Dottrina della Fede - Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, 2018, 10), un sistema fondato su una «*etica amica della persona*», capace di assicurare a tutti la propria dignità umana (*Caritas in veritate*, 2009, 45).

Ciò non può che confliggere con l'esistenza dei Paesi a fiscalità privilegiata, poiché gli stessi «[sottraggono] *risorse decisive all'economia reale e [contribuiscono] a generare sistemi economici fondati sulla disuguaglianza*» (*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, 30). In altri termini, anche la dottrina sociale della Chiesa ritiene che la cosiddetta fuga dei capitali all'estero non consenta all'operatore politico di ritrarre quelle risorse necessarie a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali; donde, un indebolimento complessivo del sistema tributario.

In particolare, questo non esercita più quella «*fondamentale funzione perequativa e di redistribuzione della ricchezza*» che lo caratterizza, divenendo, di fatto, uno strumento non più in grado di assicurare l'equità sociale (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un'autorità pubblica a competenza universale*, 2011).

Le recenti indicazioni del Santo Padre

Proprio muovendo in questa direzione il Santo Padre ha, da ultimo, ricordato sia che «*la legalità in campo fiscale è un modo per equilibrare i rapporti sociali, sottraendo forze [...] alle ingiustizie e alle sperequazioni. Ma questo richiede una certa formazione e un cambiamento culturale [...] La tassazione è segno di legalità e di giustizia*» (Francesco, *Discorso alla delegazione dell'Agenzia delle Entrate*, 2022), sia, al contempo, la necessità che «*tutti s'impegnino a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio...*» (Francesco, *Ai partecipanti al seminario “Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione”*).

Anche per dette, ultime, ragioni il Magistero della Chiesa auspica

la nascita di un rinnovato dialogo internazionale in ordine all'esistenza dei cosiddetti paradisi fiscali, affinché la comunità internazionale si sforzi di «porre fine alle ingiustizie economiche» che caratterizzano la nostra contemporaneità e si impegni a riformare i singoli sistemi fiscali nazionali (Francesco, *Videomessaggio in occasione della 75ª sessione dell'Assemblea Generale ONU*, 2020).

Difatti, solo mediante la statuizione di parametri fiscali uniformi e vincolanti a livello internazionale – e dunque eliminando in radice la presenza di aree a fiscalità privilegiata – sarà possibile ai singoli legislatori nazionali modellare i vari sistemi tributari in termini sempre più equitativi e solidaristici (*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, 31).

Ma, a ben vedere, l'invito rivolto dal Magistero si presenta ancora più radicale, dal momento che viene auspicata – tra l'altro - l'introduzione di una tassa uniforme sulle transazioni finanziarie.

Un simile regime impositivo, infatti, per il Magistero pontificio «sarebbe molto utile per promuovere lo sviluppo globale e sostenibile secondo principi di giustizia sociale e di solidarietà; e potrebbe contribuire alla costituzione di una riserva mondiale, per sostenere le economie dei Paesi colpiti dalle crisi» (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un'autorità pubblica a competenza universale*).

Una tale imposta non dovrebbe mortificare l'iniziativa economica privata, in quanto avrebbe «aliquote eque» e «modulate con oneri proporzionati alla complessità delle operazioni» (*ivi*). A contrario, dovrebbe trattarsi di una misura tributaria volta ad incentivare il «buon agire fiscale», e, in definitiva, a «chiudere i paradisi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio di denaro» (*In cammino per la cura della casa comune*, 2020, p. 180).

Prospettive internazionali de iure condendo

Già da tempo la comunità internazionale si è mossa in sintonia con il Magistero, che ha invitato ad avviare un procedimento di cooperazione nella lotta ai paradisi fiscali.

Sembrerebbe ormai essersi radicata la necessità di operare una diffusa regolamentazione (e un deciso contenimento) dei paradisi fiscali, arginando una mobilità di capitali spesso portatrice di instabilità e non di una diffusa prosperità (Segretariato per la Giustizia Sociale e l'Ecologia, 2016, 31).

Certo, ad oggi questo procedimento non può dirsi ancora concluso, necessitando di rinnovati sforzi in seno alla Comunità degli Stati. Non-dimeno, l'impegno a porre rimedio al dumping fiscale prodotto dalle legislazioni paradisiache è assai profuso nel diritto internazionale pattizio e questo, si badi bene, sin dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso.

In specie, già nel 1998 venne approvato in seno all'Organization for Economic and Co-Operation Development (OECD) un rapporto intitolato *Harmful tax competition, an emerging global issue* che aveva proprio quale fine precipuo quello di intensificare la cooperazione internazionale per contrastare la concorrenza fiscale dannosa provocata dai Paesi a fiscalità privilegiata (OECD, 1998, 7).

Si intraprese dunque un processo di identificazione delle giurisdizioni suscettibili di essere qualificate come Paesi a fiscalità privilegiata; processo che portò alla pubblicazione nei primi anni 2000 della primigenia lista di Paesi *black list* meglio nota come *Towards Global Tax co-operation. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices*.

La lotta al *dumping* fiscale fu peraltro intrapresa anche in seno alla Comunità Europea (oggi Unione Europea), che procedette negli stessi anni a siglare un accordo politico volto all'adozione di un Codice di condotta europeo, entrato in vigore nel 1997, per la *business taxation*, sotto forma di raccomandazione della Commissione europea.

Successivamente, il 5 dicembre 2017, in sede di redazione del Codice di condotta UE in materia di tassazione d'impresa, il Consiglio ha adottato il primo elenco UE di giurisdizioni considerate "paradisiache", classificando i vari Stati terzi – a seconda della diversa struttura dei sistemi fiscali – in Paesi *black list* e *grey list*.

Sin dalla sua prima creazione nel 2017, la lista UE è stata aggiornata periodicamente negli anni successivi, conducendo senza dubbio ad un «*impatto positivo*», ma non risultato davvero del tutto «*all'altezza del suo potenziale in quanto le giurisdizioni che attualmente contiene coprono meno del 2% delle perdite di gettito fiscale a livello mondiale*» (Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali). A tale riguardo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali ha evidenziato come l'attuale sistema sia «*confuso ed inefficace*», probabilmente perché sovente frutto di valutazioni più di natura politica che tecnica.

A tali misure, volte ad allineare le varie legislazioni nazionali in una logica di libera concorrenza, devono inoltre essere affiancati i tanti ac-

cordi internazionali di interscambio informativo preordinati a contrastare la delocalizzazione offshore dei capitali.

Tra essi, degno di nota è sicuramente il *Common Reporting Standards*, siglato dall'OCSE nel marzo 2014, che introdusse per la prima volta l'obbligo di trasmettere automaticamente e a cadenza annuale tutte le informazioni relative alle disponibilità finanziarie detenute all'estero dai soggetti residenti negli Stati aderenti alla convenzione.

Tale nuovo modello OCSE è stato in seguito recepito anche a livello europeo dalla Direttiva 2011/16/UE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 2014/107/UE e dalla Direttiva 2015/2376/UE, attraverso le quali è stato introdotto anche a livello eurounionale un modello di interscambio di informazioni di natura fiscale e finanziaria.

Verso una tassazione minima globale?

Si può quindi rilevare che in seno alla Comunità internazionale – analogamente a quanto accaduto, ad esempio, in tema di fiscalità e tutela ambientale (vedi voce *Ecologia e tributi ambientali*, 1), e anche in quel caso in sintonia con la Dottrina sociale della Chiesa - siano stati tanti i passi compiuti per favorire un processo di cooperazione internazionale preordinato all'omogenizzazione delle singole legislazioni fiscali nazionali.

Misura, quest'ultima, resasi necessaria proprio al fine di elidere la concorrenza fiscale dannosa provocata dalla delocalizzazione offshore dei capitali nei Paesi a fiscalità privilegiata. Non di meno, il percorso non può dirsi concluso, necessitando di ulteriori misure tali da favorire il giusto allineamento dei regimi fiscali nelle varie legislazioni nazionali.

In tal senso si muove - ed è da accogliersi, certamente, con notevole favore - la prospettata introduzione di una imposta minima globale sul reddito delle multinazionali (anche nota come *Global minimum tax*), che muove dalla considerazione per la quale il gioco di taluni soggetti economici a livello internazionale sia stato quello di sfruttare le lacune e le asimmetrie dei sistemi fiscali per trasferire i propri profitti alle giurisdizioni caratterizzate da una tassazione bassa o prossima allo zero (Carpentieri, 2021).

Una siffatta forma di imposizione parrebbe essere non soltanto maggiormente coerente con lo scopo essenziale della tassazione moderna, ovvero « l'idea del bene comune da realizzare » (Savini, 2006), ma anche astrattamente idonea a contrastare efficacemente il fenomeno della delocalizzazione offshore dei capitali in Paesi a fiscalità privilegiata,

limitando quindi la riallocazione dei profitti in eccesso delle imprese multinazionali.

Ciò essenzialmente perché introdurre una forma d'imposizione minima globale avrebbe quale effetto fondamentale la neutralizzazione della collocazione geografica delle società rientranti nell'ambito di applicazione del tributo, eliminando alla radice l'eventuale, astratta, riconducibilità a tassazione di queste secondo le regole fiscali degli ordinamenti a fiscalità privilegiata. La citata misura è stata di recente oggetto di una iniziativa intrapresa in seno all'OCSE, e concretizzatasi con il progetto denominato *Inclusive Framework BEPS 20*, il cui scopo principale è stato quello di creare un unico insieme di norme fiscali concordate a livello globale riguardanti l'imposizione diretta delle multinazionali e di statuire una aliquota minima globale (pari al 15%) applicabile ai proventi dei giganti dell'economia.

Considerazioni conclusive

Ad oggi, la *Global minimum tax* sta riscuotendo consensi nella Comunità internazionale, e ciò soprattutto a seguito del G7 tenutosi nel giugno 2021, ove si è potuta riscontrare un'ampia apertura internazionale alla citata misura.

D'altra parte, la proposta di introduzione di un tributo minimo globale ha una rilevanza storica assoluta, atteso che la definizione delle linee essenziali della tassazione delle multinazionali a livello mondiale risale agli studi della Società delle Nazioni degli anni Venti del secolo scorso (Allena, 2021, 65-66).

Accanto alla *Global minimum tax*, la migliore dottrina auspica anche l'istituzione di una *Tobin tax* – questa volta in ambito europeo – grazie alla quale sia possibile disporre di una tassazione unitaria dei proventi derivanti dalle transazioni finanziarie compiute nei vari Stati Membri (Gallo, 2020, p. 595).

L'introduzione di una simile misura avrebbe, infatti, impatti estremamente positivi sulla regolamentazione e razionalizzazione dei mercati finanziari, e, allo stesso tempo, porrebbe freno all'eccessiva speculazione oggi giorno caratterizzante l'economia mondiale.

Ebbene, le citate proposte, entrambe, si muovono proprio nell'orizzonte auspicato dal Magistero della Chiesa, rappresentando un utile strumento atto a contrastare la delocalizzazione offshore di capitali e a

mettere fine a quelle «*forme nuove di competizione tra Stati*» nate dal fenomeno della globalizzazione (*Caritas in veritate*, 25).

Bibliografia

Allena, M. (2021), *Multinazionali e fiscalità, una nuova era nel post Covid?*, in «Vita e Pensiero», 2, 65-70.

J. Alt SJ (2019), *Catholic Social Teaching and Taxation: guidelines towards a socially more just and ecologically more sustainable world*, in «Journal on Financing for Development», I, 1, 58.

Carpentieri L. (2021), *La proposta fiscale dell'amministrazione Biden e l'ambizione di cambiare le regole del gioco: sarà davvero il tramonto del profit shifting delle multinazionali?*, in «Rivista di diritto tributario» (suppl. online), 14 maggio.

Gallo F. (2020), *Quali interventi post pandemia attuare in materia fiscale e di riparto di competenze fra Stato e Regioni?* in «Rassegna Tributaria», 3, 595.

Savini G. (2006), *Sistema fiscale ed etica*, in «La Civiltà Cattolica», 157/3738, 566 ss.



Impresa

Cosa significa intraprendere, nel XXI secolo? Agire, con gli altri e per gli altri, nel tentativo di rispondere a bisogni vecchi e nuovi. Oggi lo si fa in modi molto diversi: imprese familiari, imprese orientate al profitto; imprese pubbliche e collaborazioni pubblico-privato; imprese con fini mutualistici e sociali. Ma il tratto forse più tipico del momento attuale è la presenza di imprese giganti, che concentrano un potere economico e tecnico spesso transnazionale. A tutti i livelli, occorre capire per agire, facendo dell'impresa uno spazio comune, dove libertà e responsabilità si possono giocare per il bene di tutti e di ciascuno.

IMPRESA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Massimiliano Monaci

La gestione delle risorse umane è oggi sempre più concepita – non senza aspetti di ambiguità – come decisiva per le strategie aziendali in ambienti competitivi mutevoli e complessi. In tale scenario, la dottrina sociale della Chiesa propone significativi spunti e implicazioni da cui ricavare orientamenti per l'azione applicabili alle pratiche centrali dello Human Resource Management (reclutamento, formazione, ecc.) e che anche includono una dimensione morale coerente con l'attuale ricerca di modelli di business sostenibile.

Parole chiave: *Pratiche di gestione delle risorse umane, Aziende, Dottrina sociale della Chiesa, Sviluppo umano integrale nel lavoro, Impresa come comunità di persone, Approccio umanistico.*

Enterprises and human resource management

Human resource management is increasingly viewed as pivotal for organizational strategies in changing and complex competitive environments. In this – not unambiguous – landscape, Catholic Social Doctrine provides significant insights and implications which can be translated into indications for action referred to key areas of human resource management (recruitment, training, etc.), also including a moral dimension that resonates with today's pursuit of sustainable business models.

Keywords: *Human resource management practices, Business enterprises, Catholic Social Doctrine, Integral human development in the workplace, Enterprise as a community of persons, Humanistic approach.*

ERC: SH1_11, SH1_10, SH5_10

1. Le persone come componente decisiva dell'impresa contemporanea: la gestione della risorsa umana

Da tempo si è consolidato tra gli studiosi e i professionisti d'impresa il convincimento della centralità delle persone, e pertanto della loro gestione, quali fattori decisivi per il successo di un'azienda. Questa attenzione viene di solito codificata con l'espressione “gestione delle risorse umane” o HRM (*Human Resource Management*).

Massimiliano Monaci, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: massimiliano.monaci@unicatt.it

L'idea alla base dell'HRM è che le persone mettano a disposizione delle loro organizzazioni competenze cruciali per la capacità di queste ultime di conseguire i propri obiettivi; risorse che vanno oltre le stesse indispensabili competenze tecnico-professionali, includendo abilità e attitudini relative alla sfera comportamentale (capacità di autonomia, apertura al cambiamento, *skills* relazionali, propensione al lavoro di gruppo) e a quella simbolico-affettiva, in particolare mediante il coinvolgimento nel perseguire i fini dell'impresa.

L'enfasi sul "lato umano dell'impresa" – titolo di un celebre libro del 1960 dello psicologo industriale Douglas McGregor – non è una novità degli ultimi decenni. Ma certamente rappresenta oggi un tema tanto più attuale. Ad alimentare la proliferazione di pratiche aziendali per la gestione del capitale umano, e insieme l'impressionante incremento dell'interesse di ricerca, ha principalmente contribuito la concezione dell'HRM come strumento imprescindibile con cui le organizzazioni possono far fronte alla mutevolezza e alla complessità dei loro odierni ambienti d'azione, sia di mercato che relativi a un contesto economico, politico e socio-culturale in continua evoluzione. In quest'ottica, quella umana costituisce la risorsa *par excellence* in grado di generare valore da tutte le altre, portando a definire l'HRM un'attività intrinsecamente strategica. A rafforzare una maggiore attenzione verso la componente umana delle organizzazioni si è aggiunta, inoltre, la crescente consapevolezza che occorre porsi in ascolto dei nuovi bisogni che le persone portano nella sfera lavorativa sul piano delle esigenze di autorealizzazione, di partecipazione, di conciliazione dei vari ambiti della propria vita.

2. Tendenze dello human resource management

L'HRM si configura oggi come un campo articolato e costantemente aperto.

Si è verificata innanzitutto una chiara transizione dai tradizionali modelli di amministrazione del personale, focalizzati in prevalenza sugli aspetti giuridico-contrattuali del rapporto di lavoro, a un approccio volto a una valorizzazione più ampia delle *human resources*. Ciò viene perseguito attraverso il cosiddetto "ciclo dell'HRM", i cui processi cruciali sono tipicamente la progettazione delle mansioni, il reclutamento e la selezione, la formazione e lo sviluppo, le politiche di incentivazione e retributive, la valutazione delle prestazioni. Ad essi tendono ad affiancar-

si ulteriori attenzioni: alcune storiche per il professionista delle risorse umane (*HR manager*), come (perlomeno nella realtà italiana) le relazioni industriali con le rappresentanze sindacali; e altre più recenti, come le iniziative di *outplacement* per il supporto al reinserimento occupazionale delle persone in uscita dall'impresa e varie attività connesse anche all'evoluzione del quadro normativo, quali la gestione della sicurezza sul lavoro e i servizi di *welfare* aziendale.

Come anticipato, la punta più avanzata del discorso dell'HRM lo concepisce come azione strategica, a tal punto che non si esita a parlare di *Strategic Human Resource Management*. Alla luce di quello che forse resta il modello più influente nel campo, proposto da Ulrich (1997) e costantemente aggiornato, chi si occupa di HRM può o dovrebbe svolgere – tra le altre – funzioni di “partner strategico” e “agente di cambiamento”, concorrendo a generare le trasformazioni (per esempio, culturali) e le capacità organizzative indispensabili per la realizzazione della *business strategy* (per esempio, orientata all'innovazione o all'internazionalizzazione).

È anche in questa cornice strategica che si inquadrano alcuni attuali sviluppi nella teoria e prassi dell'HRM orientati alle componenti più interne dell'esperienza soggettiva delle persone. Ne sono esempio le pratiche dell'*employer branding* e dell'*internal branding*, volte rispettivamente ad attirare candidati esterni (specie ad alto potenziale) e a trattenere le risorse umane già presenti (specie i “talenti”), comunicando un'identità organizzativa coinvolgente e veicolata come fattore di differenziazione dai concorrenti. Ancora, è il caso del *diversity management*, un approccio orientato alla costruzione di ambienti di lavoro inclusivi capaci di favorire l'espressione delle diverse predisposizioni e identità portate dalle persone e di valorizzare tali differenze (relative al genere, all'età, al *background* formativo, all'origine etnico-nazionale, ecc.) anche a beneficio della *performance* d'impresa.

3. Istanze etiche emergenti e aspetti di opacità

Oltre a legarsi apertamente alla ricerca di vantaggio competitivo, tendenze come le precedenti rimandano sempre più spesso anche a istanze etiche; ad esempio, nel senso di contrasto alle discriminazioni (di genere, su base etnica, ecc.) nei luoghi di lavoro e di supporto alla ricerca di equilibrio tra sfera professionale e altre dimensioni della vita indivi-

duale (*work-life balance*). L'affermarsi di uno sguardo etico rappresenta a sua volta uno sviluppo recente nella comunità degli operatori e soprattutto degli studiosi del campo. In particolare, sotto l'etichetta "*Sustainable HRM*", si è iniziato a mettere a fuoco la crucialità dell'HRM per i nuovi modelli di *business* incentrati sulla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa (per esempio, tramite la sensibilizzazione dei collaboratori). Come si vedrà, è proprio in corrispondenza di queste preoccupazioni che l'HRM può trarre alcuni degli spunti più fecondi dal dialogo con la dottrina sociale della Chiesa.

D'altro canto, non si può fare a meno di notare come il corrente discorso dell'HRM sia caratterizzato da consistenti aspetti di opacità. Il primo riguarda la distanza, regolarmente rilevata nel dibattito internazionale e anche italiano, che sovente intercorre tra quanto è dichiarato – sia nei programmi formali delle organizzazioni, sia attraverso le raccomandazioni degli studiosi – e quanto è effettivamente agito nella quotidiana gestione d'impresa. Ma persino più importante appare, qui, un secondo fattore di problematicità, consistente nel potenziale di ambiguità insito nella non ovvia coabitazione tra due impostazioni sottese all'HRM: l'una sostanzialmente interessata a un utilizzo produttivo del capitale umano in funzione della prestazione, l'altra orientata alla valorizzazione delle persone. Si tratta di un'ambivalenza della nozione stessa di "risorsa umana" già costantemente evocata sul piano semantico; a seconda che si ponga l'accento sul sostantivo o sull'aggettivo, infatti, è possibile chiamare alternativamente in causa significati di "utilitarismo e strumentalità" oppure di "umanesimo e crescita delle persone".

4. I principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa per la gestione delle persone nelle imprese

L'ultima considerazione fornisce il punto di ingresso per evidenziare la rilevanza della dottrina sociale della Chiesa (DSC) ai fini di una più adeguata comprensione dell'umanità delle persone "gestite" nelle organizzazioni. Come rimarca il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel documento *La vocazione del leader d'impresa. Una riflessione* (2013), «*i collaboratori non sono mere "risorse umane" o "capitale umano"»* (46); un'affermazione che presuppone una serie di principi fondamentali della DSC in quanto anche applicabili all'ambito dell'economia e alle strutture – innanzitutto, le imprese – che lo concretizzano.

Il principio basilare consiste nel rispetto della dignità umana, su cui la DSC ha insistito sin dalla *Rerum novarum* di Leone XIII (1891, 20). In tale prospettiva, l'inviolabile dignità di ogni essere umano discende dall'identica dignità di ciascuno davanti a Dio come creatura «*a Sua immagine e somiglianza*» (*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 2004, 144), richiedendo in primo luogo che a ogni persona siano assicurati le condizioni e i diritti essenziali per una vita “decente” e, più ampiamente, la creazione di tutte le condizioni indispensabili per una piena esistenza umana.

Il principio della dignità umana interagisce strettamente con quello del bene comune, inteso come non solo il bene di tutte le persone in una comunità sociale, ma anche il bene di ciascuna singola persona nella sua intera umanità (*ivi*, 165). È dalla congiunzione di quei due principi che si genera il valore dello “sviluppo umano integrale” (per esempio, di recente, in Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, 2009, 8 e 18; e in Francesco, *Evangelii gaudium*, 2013, 182 e 240), il quale comporta la realizzazione di tutte le capacità e potenzialità che le persone possono esprimere all'interno della propria vita materiale, relazionale, culturale, morale e spirituale.

5. Altri principi di riferimento (e una duplice consapevolezza)

Intrecciandosi con questi riferimenti fondativi, altri principi della DSC assumono una rilevanza diretta rispetto alla gestione delle persone nelle organizzazioni. Tra di essi: *a*) il principio della sussidiarietà, orientato alla promozione della capacità di iniziativa delle parti che compongono un “corpo sociale” (*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 185-188); *b*) il principio della solidarietà, che incoraggia ciascuno a riconoscere la propria responsabilità nel garantire i diritti degli altri legati alla loro dignità umana (*ivi*, 192-196); *c*) il principio della giustizia, attraverso cui l'apertura all'altro nella sua completa umanità si traduce in decisioni che superano le stesse convenzioni legali del “giusto” (*ivi*, 201-203); *d*) il principio della gratuità, ossia la logica del dono e del servizio «*come espressione della fraternità*» (*Caritas in veritate*, 36), che Benedetto XVI propone apertamente anche a riguardo delle ordinarie attività economiche.

Applicare tale piattaforma di riferimenti alla vita nei luoghi di lavoro passa necessariamente per una duplice consapevolezza, che, oltre a

riguardare la base trascendente della loro antropologia, muove da una consolidata interpretazione della DSC: il riconoscimento del profitto come rilevante indicatore e legittimo regolatore del buon andamento di un'azienda, al contempo sottolineando come questa condizione non ne rappresenti lo scopo primario, ma debba essere orientata al servizio di valori di natura più elevata attinenti alla dignità delle persone e al bene comune (cf., in particolare, Giovanni Paolo II, *Centesimus annus*, 1991, 35). È in tale visione che prende forma l'invito a considerare l'impresa come "comunità di persone", un concetto decisivo nell'aprire la strada a una comprensione e un'attuazione più olistiche della gestione delle risorse umane.

6. *L'impresa come comunità di persone: per un management umanistico*

Introdotta da Giovanni XXIII nella *Mater et magistra* (1961, 91 e 142), la nozione dell'impresa come "comunità di persone" è stata particolarmente approfondita da Giovanni Paolo II nella *Centesimus annus* (35). L'idea di base è che le persone in un'organizzazione abbiano la capacità di creare legami attraverso le proprie vite che vanno ben aldilà dei rispettivi interessi individuali. Attraverso tali "legami di comunione" esse mettono in relazione i loro impegni a quelli di altri, cooperando in vista di beni e obiettivi comuni sovra-individuali; e, in tal modo, possono trovare un significato soggettivo di sé stessi e crescere come persone umane. Due punti risultano qui essenziali.

Il primo è relativo al concetto di "significato soggettivo". Originariamente trattato da Giovanni Paolo II nella *Laborem exercens* (1981, 6), esso sottolinea come le attività e scelte che le persone sono poste nelle condizioni di fare nella propria organizzazione esercitino un considerevole impatto sulle loro possibilità di esprimersi e perfezionarsi umanamente. Diversa e prevalente rispetto alla "dimensione oggettiva" del lavoro umano, che si riferisce ai risultati esterni di quest'ultimo (i beni e servizi prodotti), quella soggettiva ha a che fare con gli effetti più interni del lavoro, ovvero col modo in cui esso serve «*alla realizzazione dell'umanità [del lavoratore], al compimento della vocazione ad essere persona*» (ivi).

Il secondo punto consiste nella convinzione che, a partire dalla loro intrinseca natura sociale, le persone possono porsi in reciproca relazione in un lavoro in comune e con unità di scopo, il quale, attraverso azioni personali condotte in concerto con altri, permette ai partecipanti di

attuare e sviluppare capacità tecniche, creative e intellettuali – nonché virtù morali – realizzandosi nella propria umanità.

Tutto ciò si traduce in una prospettiva per la quale il contributo dell'impresa al bene comune può concretizzarsi nella misura in cui quanto realizzato nella sua “comunità di lavoro” non solo corrisponda ai bisogni della società, non solo (e ancor più) favorisca coi propri servizi lo sviluppo umano delle persone in tale contesto, ma in primo luogo consenta la “fioritura” (*flourishing*) delle persone nell'organizzazione. Tendere a ciò richiede un cambiamento di cornice dal “management delle risorse umane” al “management umanistico delle persone”, laddove l'approccio umanistico si qualifica esattamente per una concezione globale dell'essere umano (Melé, 2016). Uno stile di pensiero e azione che trova consonanze nell'invito della *Caritas in veritate*, di fronte alle vicende dello scenario economico recente, a «*nuovi sforzi di comprensione unitaria e una nuova sintesi umanistica*» (21).

7. Quali indicazioni per la gestione delle persone alla luce della dottrina sociale della Chiesa?

In estrema sintesi, il messaggio della DSC in merito alla gestione delle persone nelle imprese è evocativamente ben condensato da Sandelands: «*The business of business is the human person*» (2009, 93).

Quantunque sia stato sinora raro – a parte qualche significativa eccezione (per esempio, Moreno-Salamanca e Melé, 2017) – il tentativo di applicarne concretamente le implicazioni ai processi dell'HRM, possiamo ricavarne una serie di spunti per l'azione riferiti alle principali aree di attività di quest'ultimo. Lo si farà tenendo, inoltre, conto di come lo *human flourishing* delle persone nelle imprese comporti necessariamente anche una dimensione morale. Sotto tale profilo, gli *HR managers* sono nella condizione di svolgere un ruolo chiave attraverso le loro pratiche professionali di seguito considerate e, più ampiamente, per il fatto di costituire un cruciale “punto di passaggio” nel tessuto delle quotidiane relazioni organizzative (Monaci, 2020). Questo ricopre un notevole significato rispetto agli obiettivi di gestione etica del business che sempre più le imprese sono chiamate a perseguire nell'ottica della sostenibilità aziendale.

8. Progettazione delle mansioni, reclutamento e selezione, formazione e sviluppo

La progettazione delle mansioni e attività dovrebbe essere condotta in modo da garantire innanzitutto diritti fondamentali quali una giusta retribuzione e dignitose condizioni di lavoro, ma anche da promuovere ulteriori processi di sviluppo dei collaboratori aldilà dei loro bisogni materiali. Ciò, in primo luogo, attribuendo mansioni in grado di far evitare il frequente rischio di una “vita divisa” (a partire dalla possibilità di coltivare la propria vita familiare, eventualmente col supporto di sistemi di *work-life balance* e *welfare* aziendale) e di fornire – secondo il principio di sussidiarietà – opportunità di espressione delle proprie capacità di iniziativa personale (per esempio, nei processi decisionali). Inoltre, è da sottolineare l’importanza di progettare modalità di lavoro favorevoli allo sviluppo e all’esercizio di abilità morali, ad esempio assegnando compiti che implicino un regolare coinvolgimento in attività interne o con partner esterni connesse a obiettivi di bene comune.

Il reclutamento e la selezione dovrebbero essere attuati tenendo presente che tutte le persone hanno uguale dignità a prescindere dalle loro competenze e dalle posizioni da occupare. Da qui discende una serie di indicazioni “operative”, quali: adottare atteggiamenti di integrità e oggettività nella scelta dei candidati, evitando ingiuste discriminazioni; raccogliere informazioni sui candidati nel rispetto della loro sfera di intimità personale, un aspetto reso oggi sfidante dal crescente ricorso a strumenti digitali di reperimento ed elaborazione dei dati; fornire ai candidati non selezionati feedback trasparenti e suggerimenti utili per la loro successiva ricerca di opportunità, anche nell’ottica dei principi di giustizia e gratuità. In aggiunta, in imprese con impegni di responsabilità sociale, i processi di selezione possono fornire un apporto significativo mediante un’esplicita attenzione alle dimensioni etiche nella valutazione dei candidati; ad esempio, considerando la presenza di esperienze da cui ottenere nuovi contributi per tali impegni.

La formazione e lo sviluppo delle risorse umane dovrebbero essere perseguiti con un autentico interesse per la loro crescita umana e – nella prospettiva della sussidiarietà – supportando le persone nell’acquisizione di strumenti per esercitare autonomia. Ciò implica, ancora, un’attenzione alla componente morale dello sviluppo dei collaboratori; ad esempio, affiancando agli interventi di *technical training* delle iniziative di *ethical training*, le quali, nel caso di aziende socialmente orientate, concorrono a segnalare internamente cosa sia davvero importante per

l'organizzazione. Infine, aldilà del noto problema di misurare gli impatti della formazione nel breve periodo, la logica della gratuità potrebbe incoraggiare a porsi al servizio della crescita delle persone con una gestione paziente degli investimenti formativi indipendentemente dai loro ritorni immediati.

9. Politiche di incentivazione, valutazione delle prestazioni, ridimensionamento del personale

Le politiche retributive e di incentivazione dovrebbero costantemente vedere come criteri-guida i valori della dignità umana, della giustizia e dello sviluppo integrale delle persone. Ciò si traduce in: offrire remunerazioni che permettano ai dipendenti e alle loro famiglie una vita decente a livello materiale e per quanto possibile completa sul piano sociale, culturale e spirituale (anche mediante servizi complementari di *welfare* interno); trattare le persone in base ai loro contributi nell'impresa, ma anche con discernimento rispetto a situazioni specifiche; ricompensare i collaboratori, anche tramite avanzamenti, considerandone le azioni in base non solo a standard di *performance*, ma anche alla coerenza con aspettative di natura etica. In generale, tanto più alla luce dell'odierna enfasi sulle politiche aziendali di *total reward*, si tratta di rivolgersi all'intero spettro dei bisogni e motivazioni delle persone, da quelli materiali e psicologico-affettivi a quelli morali e spirituali; è in tal modo che esse possono sperimentare un senso di unità e interezza della propria vita nel lavoro, che si rivela anche una potente leva di coinvolgimento.

La valutazione delle prestazioni dovrebbe, a sua volta, riferirsi alla globalità dell'impegno dei collaboratori, fondandosi su criteri relativi non soltanto a risultati di efficienza economica, ma anche alle modalità di realizzazione degli obiettivi, in particolare nuovamente rispetto alla dimensione morale (per esempio, il conseguimento di risultati di vendita con condotte del tutto trasparenti verso i clienti e i colleghi). Anche qui si è dunque di fronte a un'area significativa per imprese avviate su percorsi di sostenibilità, con un forte potenziale comunicativo ed educativo in merito al tipo di persone che la comunità organizzativa apprezza e intende aiutare a svilupparsi umanamente.

Il ridimensionamento del personale, con la cessazione del rapporto di impiego subita da un gruppo di dipendenti per ragioni "gestionali", non dovrebbe procedere esclusivamente da valutazioni finanziarie. Po-

sto che la tradizione cattolica richiama innanzitutto alla considerazione di soluzioni alternative basate sulla ricerca del bene comune, laddove la dismissione di collaboratori risulti inevitabile per la sopravvivenza dell'azienda si segnala la necessità di comportamenti di responsabilità e servizio mossi dai principi di solidarietà e gratuità, oltre che dalla virtù della compassione. Si tratta di attenzioni che, ad esempio, possono dare ulteriore spessore alle pratiche di *outplacement* oggi ormai diffuse per supportare le persone coinvolte dai ridimensionamenti nella ricerca di nuove opportunità di lavoro (per esempio, tramite formazione aggiuntiva).

10. Conclusioni

La DSC ha parecchio da dire in merito alla gestione delle persone nelle imprese.

Il suo peculiare sguardo umanistico rivela consonanze rispetto a svariate questioni attualmente al centro dell'agenda dei cultori dell'HRM e non solo. Basti pensare alle già citate teorie e pratiche dell'*internal/employer branding* e della gestione inclusiva e sostenibile; come pure al paradigma della *learning organization*, orientato alla continua costruzione di nuove abilità organizzative, e ai modelli di leadership partecipativa. Ed è indubbiamente anche il caso del recente filone della cosiddetta "spiritualità in azienda", col suo invito a dare spazio all'interiorità delle persone nei luoghi di lavoro. Appare poi evidente la pertinenza della DSC rispetto a evoluzioni letteralmente sotto i nostri occhi. Ne è esempio l'enfasi, innescata dalla lunga emergenza pandemica, sulla cura delle persone e l'ascolto dei loro compositi bisogni come presupposto per la "continuità organizzativa" in condizioni di estrema incertezza; nonché il dibattito in corso sul destino del fattore umano in contesti aziendali sempre più caratterizzati dal ricorso all'intelligenza artificiale.

Al contempo, accanto alle convergenze, occorre rimarcare le differenze e le sfide. Nella proposta della DSC, lo sviluppo delle persone nel lavoro non è, in ultima analisi, strumentale a obiettivi di successo competitivo: la componente umana crea certamente valore economico, però è *in primis* un valore in sé, da "nobilitare" – e non soltanto "mobilitare" – in una prospettiva morale basata sulla sua dimensione trascendente. In tal senso, gli spunti provenienti dalla DSC rappresentano sì innanzitutto una bussola di riferimento per l'*HR manager* cristiano, ma interpellano

chiunque si occupi di risorse umane, chiamandolo a conferire un significato più profondo al suo stesso lavoro professionale.

Per altro verso, sebbene la finalità della DSC non sia di cimentarsi direttamente con prescrizioni operative, l'HRM costituisce un campo singolarmente denso per attuarne il potenziale applicativo nella dinamica concretezza della vita economico-sociale. Un campo promettente, benché impegnativo, per corrispondere a quanto indicato da Giovanni Paolo II nella *Centesimus annus*: «Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità nella testimonianza delle opere, prima che nella sua coerenza e logica interna» (57). Nel nostro caso, il passaggio dai principi alla motivazione per agire si sostiene anche sulla convinzione che gli aspetti al centro dell'impresa come comunità di persone «nel lungo periodo, sono almeno egualmente essenziali [rispetto al profitto] per la vita dell'impresa» (ivi, 35).

Bibliografia

Melé D. (2016), *Understanding Humanistic Management*, in «Humanistic Management Journal», 1 (1), 33-55.

Monaci M. (2020), *Embedding Humanizing Cultures in Organizations through “Institutional” Leadership: The Role of HRM*, in «Humanistic Management Journal», 5 (1), 59-83.

Moreno-Salamanca A., Melé D. (2017), *Virtues and Principles in Managing People in the Organization*, in A.J.G. Sison, G.R. Beabout, I. Ferrero (eds.), *Handbook of Virtue Ethics in Business and Management*, Springer, 199-209.

Sandelands L. (2009), *The Business of Business is the Human Person: Lessons from the Catholic Social Tradition*, in «Journal of Business Ethics», 85 (1), 93-101.

Ulrich D. (1997), *Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results*, Harvard Business School Press.



Globalizzazione

“La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli” (Caritas in veritate, 19). L'interdipendenza globale, inutile negarlo, è stata trainata prevalentemente da interessi economici che hanno spinto per l'integrazione dei commerci e della finanza e per un accesso facilitato alle risorse naturali. Insieme alla crescita materiale, ha prodotto anche molto scontento, sia nei Paesi di antica industrializzazione sia nelle vaste periferie del mondo; ha contribuito a diffondere una mentalità che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria; ha portato alla costruzione di nuovi "muri" fra nazioni.

INTERCULTURALISM AND MIGRATION PROCESSES

Giovanni Giulio Valtolina

Nowadays, facing the “different” is a relevant issue for every Christian, who, compared to the past, is challenged by an increasing presence of migrants in the society. A model of integration inspired by interculturalism, such as the one proposed by the Catholic Church Magisterium, based on building bridges instead of raising walls, on personal contact and dialogue, can be the key to peaceful and brotherly interethnic coexistence.

Keywords: *International migration, Interethnic relations, Inclusion, Culture, Society, Dialogue, Inclusion.*

Interculturalismo e processi migratori

Nell'epoca contemporanea, la questione dell'incontro con la “diversità” è di grande rilevanza per ogni singolo credente che, rispetto al passato, è interpellato da una presenza sempre maggiore di persone di origine straniera nella propria società. Un modello di integrazione ispirato all'interculturalismo, come quello proposto dal Magistero, fondato sul costruire ponti anziché innalzare muri, sull'incontro e sul dialogo, è la chiave per una convivenza interetnica pacifica e fraterna.

Parole chiave: *Migrazioni internazionali, Relazioni interetiche, Integrazione, Cultura, Società, Dialogo, Inclusione.*

ERC: SH2_6

Introduction

Current societies are increasingly taking on a multi-ethnic and multi-religious profile, for within them there are groups belonging to different cultural traditions, which are relevant not only because of their consistency, but also because of their social, cultural, economic, and political influence. This is indeed a transformation, a specific consequence of the phenomenon of international migrations [cf. the entry “International

Giovanni Giulio Valtolina, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: giovanni.valtolina@unicatt.it

Migrations”], which has produced fears and concerns, and has changed the composition and structure of many societies, making many certainties vanish.

The issue of facing cultural diversity – often viewed as the advent of chaos in the present order of things – not only draws the attention of scholars, but also challenges all the believers who, compared to the past especially in European societies, experience firsthand the growing pluralism of human society, posing unprecedented problems and leading them to raise walls, but also to build bridges, while looking for peaceful and satisfactory ways to promote interethnic coexistence.

Multiethnicity, multiculturalism and multiculturalism

Before describing what the features of interculturalism are, it is necessary to remind the importance of the concept of “ethnicity”, which, far from losing interest – as someone has too hastily argued – is becoming a relevant dimension of social life, increasingly defined as “multiethnic” to designate the typical configuration of current societies.

And if multiethnicity can be described as a situation of simultaneous presence in a specific physical or relational space of different ethnic groups bringing with them different cultural heritages, it must also be reminded that it necessarily involves multiculturalism because different ethnic groups, present in the same territory, are always bearers of their own specific culture. In several European countries, this multiculturalism has been translated into a political option – the so called “multiculturalism” – indicating a specific way of managing multiethnic coexistence, aimed at the public enhancement of diversities. It is an extremely fluid concept with multiple meanings.

If the term multiethnicity is descriptive, describing an actual condition, it must be also affirmed that multiculturalism is instead prescriptive, outlining a plan that is proposed to be realized. Nevertheless, there is a close link between the two terms, since multiculturalism is one of the main solutions suggested for the governance of a multiethnic society. It is based on the demand for recognition of cultural differences, on the basis of a principle of equal dignity of individual cultural identities, thus stressing the equal value of different cultures. In its radical version, this model reaffirms the recognition of each culture for what it is, denying any selection and evaluation in terms of values.

Limitations of multiculturalism

Some European government leaders – for instance, David Cameron in England and Angela Merkel in Germany – have already pointed out the limitations of multiculturalism, as the defense of cultural differences have eventually produced unacceptable contrasts and the rejection of other people's rights. In both cases, as Alain Touraine stated, an intransigent communitarianism prevailed opposing any integration. In a multicultural society without intercultural integration, that is, without mutual dialogue and sharing of values, respect for cultural diversity results into antagonism of practices, values and traditions, and the absence of a common ground ends up undermining interethnic coexistence.

Video: "La haine" (Trailer)

Multiculturalism, in fact, can exist only if social cohesion is strengthened at the same time, based upon shared values that foster belonging to citizenship and collective identity. The idea that different cultural or religious communities can continue to live within the same society while preserving their values and traditions was indeed pursued in England, that back then was thinking of the different communities coming from the British Empire and being therefore unified by the English language. Today, England no longer has the ability for integration that it had in the past, and the same is true for France and even – in part – for the United States. Recognizing the limitations of a multicultural society, however, does not mean giving up respect for other cultures and dialogue, which is always a positive factor. However, this cannot be simply reduced to tolerance, especially because sometimes a feeling of superiority is hidden behind it. Only if the sense of belonging to the collective identity is strengthened, it become possible to recognize and appreciate cultural differences. Considering the negative – or at least unsatisfactory – results of this model adopted in different European societies, it is necessary to suggest new perspectives of coexistence, taking interculturalism into account.

Video: "What will people say?" (Trailer)

What do we mean by interculturalism?

Interculturalism is different from multiculturalism, because its distinctive element is the dialogue between different cultures, with the consequent openness towards them and a particular attention to the dynamism of cultural transformations. While multiculturalism, in its many expressions, emphasizes cultural differences, interculturalism underscores similarities among different cultures and is based on personal, mutual and symmetrical exchange, within the process of acculturation (Cantle, 2012), that is, the process of cultural change determined by on-going and direct contact among people belonging to different traditions. And, again, while the model of society based on multiculturalism has within itself many distinct and separate individual cultures, the model of intercultural society manifests a plurality of contacts, relations and exchanges among individuals belonging to different cultures.

Video: “Fratelli d’Italia” (docu-film profile)

Video: “Bend It Like Beckham” (trailer)

The prerequisite to activate an intercultural project must be the willingness of the participants in that project to provide valid reasons for their requests; these reasons must also be presented in such a way that people of different faiths or cultures can understand them and consider them reasonable. The pivot of this logic consists in recognizing the primacy of the person both over the State and community: it is the subjectivity of the person that becomes the foundation of the intercultural relationship. In this perspective, different cultures are called to share and make their own a core of indispensable values which, as such, apply to all human beings, i.e., human dignity, religious freedom, and respect for life. Therefore, among the different ways of handling multiethnicity, interculturalism is the most appropriate and necessary.

*Interculturalism in the Instruction *Erga migrantes caritas Christi**

The terms “interculturalism” and “intercultural integration” appear very rarely in the Instruction *Erga migrantes caritas Christi* (2004, EMCC), a key document to discern the necessary attitude to have towards migrants. If, however, these terms are considered very similar to words like “*encounter*”, “*dialogue*”, “*welcome*”, “*solidarity*”, “*community*”, “*acculturation*”, “*identity*”, then these concepts pervade the entire Instruction and form its supporting structure.

Already in the introduction, the document of the Magisterium describes migration as an opportunity for encounter between individuals and peoples, to foster mutual knowledge, dialogue and communion, as well as integration at different levels (no. 2). However, the phenomenon of migration, which enters Christian communities, in addition to being detected, necessarily requires processes of discernment and education. If it is true – as John Paul II reminded in his *Message for the 1996 World Migration Day* – that “*in the Church no one is a foreigner and the Church is not a stranger to any man or to any place*”, it is necessary to promote initiatives fostering ecclesial fraternity to recognize the value of the foreigner. For this reason, the local Churches must feel personally challenged by what is stated in the Instruction: “*Migrations offer individual local Churches the opportunity to verify their catholicity, which consists not only in welcoming different ethnic groups, but above all in creating communion with them and among them*” (EMCC, 103).

Interculturalism in the Magisterium of John Paul II

In 2005, the 91st World Day of Migrants and Refugees was dedicated to the theme of intercultural integration, just a few months after the pontifical approval of the Instruction *Erga migrantes caritas Christi*, which the Pope makes extensive references of in his message that, traditionally, every Pontiff presents in preparation for the day [cf. the entry “International Migrations”]. John Paul II begins his message by warning that “*the content of this concept [intercultural integration] and its practice are not easily to be defined*”, underlying the fact that “*integration is not presented as an assimilation, which leads to suppress or forget one’s own cultural identity*” and that “*contact with the other person leads rather to discovering his ‘secret’, to opening oneself to him in order to accept his valid aspects and thus contribute to a great-*

er knowledge of each one". The Pope takes up the very words of the Instruction, when he states that integration is "a long-term goal, to be pursued constantly and in the right sense of the word" (EMCC, 42), through "a prolonged process that passes through a practice of mutual respect for persons and acceptance or tolerance of different customs" (EMCC, 2). In fact, if the integration process requires the host society to make an effort to be open to change, it also requires from the migrant an attitude of openness and availability: "the migrant, in this process, is committed to taking the necessary steps for social inclusion, such as learning the national language and adapting to the laws and needs of work, so as to avoid the creation of an exasperated differentiation". In essence, the proposed model of integration overlaps with the concept of interculturalism, which is actually in line with the solution suggested by the Magisterium for a multiethnic and multicultural society to work.

John Paul II, again in his message, did not underestimate even the delicate problem of finding the right balance between respect for one's own identity and recognition of that of others. The Pope, in fact, criticizes both the assimilationist models, "which tend to make the different one a copy of themselves", and the models of marginalization of immigrants.

Intercultural integration and migration

For quite some time now, it has been known that the migration phenomenon is a potentially conflictual and divisive issue, often in a radical way (Zanfrini, 2018). Specifically, immigrants today represent, in Western societies, a group of individuals that are at the same time desired and unwanted. The Eurobarometer, for example, has been reporting for several years this ambivalent attitude of European citizens towards foreign immigrants.

In this context, a model of integration adopting the intercultural perspective is necessary more than ever, a perspective refusing to take into account only the differences separating immigrants from natives, as well as denying the existence of significant differences between them in order to achieve a more or less forced assimilation. Among the principles, that must become the foundation of a policy that wants to defend everyone's fundamental human rights, and at the same time guarantee a public space in which groups belonging to cultural traditions other than those of the natives can peacefully define the limits within which to maintain them, two of them can be recalled here, in particular: the

first one is the neutrality, and not indifference, of the local society towards the cultural traditions of which migrants are bearers. If neutrality means impartiality with which a society must be in touch with various cultures, indifferentism signifies the impossibility of establishing an order between different cultural instances, due to the lack of an objective criterion of choice, opening the way to ethical relativism. The second principle consists in pursuing the objective of integrating minorities within a common national culture, adopting as a prerequisite for integration that the different cultural traditions agree – that is, make their own – on a core of necessary values that, as such, apply to all people, whatever might be their membership to a specific culture.

Values and universal human rights

Values, which different cultures should converge on, are those considered as the foundation of universal human rights and which, even recently, have been recalled and highlighted by the last two Popes, Benedict XVI and Francis. Examples of these values can be equality, tolerance, respect, and sharing. In this perspective, the model of interculturalism has several strengths, as acute scholars, such as Stefano Zamagni (2001), have repeatedly stressed. Firstly, this model clearly highlights that the goal is inclusion, since immigrant groups in the host country are not encouraged to feel like “separate nations” governing themselves. Another is to make clear and manifest to all, natives and immigrants, the rules and criteria on the basis of which the requests made will be taken into account and evaluated, eliminating dangerous spaces of discretion. The path of reasoned and reasonable compromise, suggested by the model of interculturalism, based on dialogue, mutual respect and common values, can therefore be an effective solution to many situations of difficulty and uncertainty, such as those we are witnessing nowadays.

Video: Almania - My Family Goes to Germany (trailer)

Concluding remarks

In recent decades, globalization has made the phenomenon of human mobility a structural and increasingly important one. In this context, the need for peaceful inter-ethnic coexistence, inspired by common values and mutual respect, is more urgent than ever. The model of interculturalism, as outlined by scholars and suggested in various documents of the Magisterium, seems to be a particularly adequate solution. From a Christian perspective, this model, far from being a concession to relativism, instead exemplifies the search for “common grounds”, which represent a fundamental element in the process of building the very identity of the Catholic Church (Baggio, 2011).

Bibliography

Baggio F. (2011), *Planning for the Pastoral Care for Migrants and Refugees in a Multicultural Church*, «Thinking Migration», 1, ACMRO, pp. 20-31.

Cantle T. (2012), *Interculturalism. The New Era of Cohesion and Diversity*, Palgrave MacMillan.

Zamagni S. (2001), *Migraciones, multiculturalidad y políticas de identidad*, «Revista de Fomento Social», 224, pp. 555-588.

Zanfrini L. (2018), *The Challenge of Migration in a Janus-Faced Europe*, Palgrave MacMillan.

MIGRANT CHILDREN

Giovanni Giulio Valtolina

After pointing out the worldwide relevance of the phenomenon of migrant minors, the main challenges these minors face are outlined. It then illustrates the guidelines that, in several Magisterial documents and in Pope Francis' messages, urge Christians to act according to these priorities: the protection of migrant minors, their integration into society and the implementation of long-lasting and sustainable practices.

Keywords: *Minors, Migration, Vulnerability, Protection, Integration.*

I minori migranti

Dopo aver sottolineato la rilevanza mondiale del fenomeno dei minori migranti, vengono messe in evidenza le principali sfide che questi minori si trovano ad affrontare. Vengono poi illustrate le indicazioni che, in diversi documenti del Magistero e nei messaggi di Papa Francesco, sollecitano i cristiani ad agire secondo queste priorità: la protezione dei minori migranti, la loro integrazione nella società e l'assunzione di soluzioni durature.

Parole chiave: *Minori, Migrazione, Vulnerabilità, Protezione, Integrazione.*


ERC: SH2_1

During the first decades of the twenty-first century, the phenomenon of migrating minors, alone or with their families, has taken on an increasingly quantitative consistency in the world, going from 24 million in 2000 to 33 million in 2019 (Unicef, 2020).

Giovanni Giulio Valtolina, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Email: giovanni.valtolina@unicatt.it

Figure 1
Number of migrant minors from 2000 to today



(Source: UNICEF, *Child Migration*, April 2020)

In Italy, the issue of the reception – and protection – of these minors appeared since the late 1990s, especially because of the strong impact that minors have on the welfare system. In fact, their presence has transformed educational agencies and, in particular, socio-educational services aimed at minors, influencing the organizational, as well as the more specifically managerial aspects. Recent years have seen a considerable increase in the number of unaccompanied foreign minors, that is, without any adult supervision, who arrived in the countries of the European Union, especially Italy and Greece, as a result of the important socio-political changes occurred in different areas of the Middle East, North Africa and sub-Saharan Africa, to the point of becoming an important segment of the immigrant population.

Migrating with their own parents or reuniting with them, after a few years of separation due to migration, has therefore the need to redefine their world of relationships and affections, trying to cope with the stressful situation that inevitably accompanies the great changes in life (Berry, 2006).

And one of the characteristics that could be considered common in the experiences – albeit different – of these young migrants is vulnerability, as Pope Francis also emphasized in his message on the occasion of the 103rd World Day of Migrants and Refugees, in 2017. Vulnerability is a consequence of the novelty and diversity of the living environment.

Novelty and diversity

The category that qualifies every migration story is *novelty*. A novelty that, for the migrant minor, affects him/her in some specific areas: a new language; a new school, that is, a new way of learning (Bartlett, 2015); a new way of thinking about himself/herself (Perez *et al.*, 2021); a new future, very different from the one dreamed before migration.

Particularly crucial for a migrant minor is the language issue. Learning a language means not only being able to express oneself, but also opening oneself to get to know other cultures and have access to other worldviews. Knowing languages and cultures is also a necessary condition to strengthen relationships and bonds and to break down barriers that create separation and discrimination (Canagarajah, 2017). In the migratory context, knowing the language of the host country means not only having the opportunity to move independently and to meet one's basic needs, but also to fully participate in the society and to interact in situations where duties and rights are at stake. It is also because of these considerations that many Catholic organizations, such as Caritas, and many parishes have provided opportunities for them to learn the language of the local people.

A second factor of vulnerability for the migrant minor comes about because of the *diversity* of his/her new living environment. A diversity that must be faced and lived by everyone with an intercultural approach [cf. the entry *Interculturalism and migration processes*], as the documents of the Magisterium of the Church have always pointed out (cf. *Gaudium et spes*, 1966, 27; *Erga migrantes caritas Christi*, 2004, 30); an approach that chooses values that unite and refuses to take into consideration only differences that separate, to achieve a peaceful and constructive coexistence. The primary goal of an intercultural education involves not only the acceptance and respect of the different person, but also the recognition of his/her cultural identity in the daily search for dialogue, understanding, collaboration, in a perspective of mutual enrichment.

Respect for the dignity of minors

The Church's social doctrine has always highlighted the need to respect the dignity of minors, especially when they find themselves in a condition of vulnerability, such as migrant minors do. «*In the family, which is a*

community of persons, special attention must be devoted to the children by developing a profound esteem for their personal dignity, and a great respect and generous concern for their rights. This is true for every child, but it becomes all the more urgent the smaller the child is and the more it is in need of everything, when it is sick, suffering or handicapped» (*Familiaris consortio*, 1981, 26). The rights of children must therefore be protected by the legal systems. And it is therefore necessary, above all, that in all countries the value of childhood might have a public recognition: «no country on earth, no political system can think of its own future otherwise through the image of these new generations that will receive from their parents the manifold heritage of values, duties and aspirations of the nation to which they belong and of the whole human family» (John Paul II, *Letter to the Secretary-General of the United Nations Organization on the occasion of the World Summit for Children*, September 22, 1990).

Unfortunately, the condition of a large part of children in the world is far from being fair, due to the lack of opportunities enhancing their development, despite the existence of a specific international legal system aimed to protect the rights of children, which includes almost all the members of the international community and which the Holy See itself has ratified. These conditions refer to the lack of health services, home, adequate nutrition, and education. Moreover, some very serious problems are still unresolved: child trafficking, the phenomenon of “street children”, the use of children in armed conflicts, the forced marriage of girls. It is therefore important to combat, at national and international level, violations of the minors’ dignity. These are criminal acts that must be countered, the Magisterium reiterates, with adequate preventive measures, by a decisive action of the States.

Migrant minors, “three times vulnerable”

Pope Francis, on the occasion of the *103rd World Day of Migrants and Refugees*, in 2017, wanted to draw attention to the reality of migrant minors, especially those who are alone, indicating some necessary actions and urging everyone to take care of these minors, who are three times vulnerable: because they are minors, because they are foreigners, and because they are helpless, when, for various reasons, they are forced to live far from their homeland and separated from family affections. In fact, as the Pope emphasizes, it is in the first place minors, who pay the heavy costs of migration, almost always caused by violence, poverty and envi-

ronmental conditions, factors to which globalization is associated in its most negative aspects. The unbridled race for quick and easy gains also involves the insurgence of plagues such as child trafficking, the exploitation and abuse of minors and, in general, the deprivation of rights enshrined in the International Convention on the Rights of the Child.

What to do?

Pope Francis underlines the need to center the activity on three focuses: the protection of migrant minors, their integration into society, and the establishment of lasting solutions.

First of all, it is a matter of taking every possible measure to guarantee protection for migrant minors, to prevent them from becoming prey to ruthless exploiters. After all, the dividing line between migration and human trafficking can sometimes be very thin. There are many factors that contribute to creating a state of vulnerability in migrants, especially if they are minors. But the most powerful push for minor's exploitation comes from unscrupulous individuals who take advantage of their condition. It is therefore necessary to intervene - the Pope recommends - with greater rigor and effectiveness against exploiters, otherwise the multiple forms of slavery which migrant minors are victims of cannot be stopped.

Secondly, we must operate for the integration of migrant children and young people. They depend entirely on adults and, very often, the lack of financial resources becomes a hurdle to the adoption of adequate reception and inclusion policies. Consequently, instead of encouraging their integration or promoting assisted return programs, they only try to prevent their entry, thus encouraging the use of illegal networks, or they are sent back to their country of origin with no knowledge that this is for their actual "best interests". The situation of migrant minors is even more serious when they are in a state of irregularity or when they are hired by a criminal organization. In such cases, the right of States to manage migratory flows and to safeguard the national common good must be combined with the duty to resolve and regularize the position of migrant minors, with full respect for their dignity.

The adoption of appropriate national procedures and cooperation agreements between the countries of origin and arrival are essential, aiming at eradicating the causes of forced emigration of minors.

Thirdly, the Pope urges everyone to adopt lasting solutions. As this is a complex phenomenon, the issue of migrant minors must be tackled at its roots: wars, human rights violations, corruption, inequality, poverty, and environmental disasters are part of the causes of the problem. And minors are the first ones to suffer from them.

Concluding remarks

The involvement of minors in migration processes is currently increasing, and this should determine, in host societies, conditions that consider their peculiar vulnerability, which deems psychological, social, economic, and cultural factors intertwined.

With the awareness, for Christians, that the phenomenon of migration is also part of the great history of salvation, as Pope Francis reminded in his message for the *World Day of Migrants and Refugees* in 2017: «*This phenomenon constitutes a sign of the times, a sign which speaks of the providential work of God in history and in the human community, with a view to universal communion. [...] The Church encourages us to recognize God's plan also in this phenomenon, with the certainty that no one is a stranger in the Christian community. Each person is precious; persons are more important than things, and the worth of an institution is measured by the way it treats the life and dignity of human beings, particularly when they are vulnerable, as in the case of migrant minors*». And with the aim, not only to prevent and combat possible abuses against them, but also to provide them with support and resources for the development of a solid and harmonious personality.

Bibliography

Bartlett L. (2015), *Access and quality of education for international migrant children*, Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report, 2000-2015.

Berry J. W. (2006), *Acculturative stress*, in P. T. P. Wong & L. C. J. Wong (eds.), *Handbook of multicultural perspectives on stress and coping*, Springer, 287-298.

Canagarajah S. (ed.) (2017), *The Routledge handbook of migration and language*, Taylor & Francis.

Pérez I.E., Wu R., Murray C.B., Bravo D. (2021), *An interdisciplinary framework examining culture and adaptation in migrant children and adolescents*, *New directions for child and adolescent development*, 2021(176), 13-39.

UNICEF (2020), *Child Migration*, April 2020.



Voci già pubblicate

clicca sulla voce per aprirla nel Dizionario online

AMBIENTE

AMBIENTE URBANO – Ilaria Beretta
 ECONOMIA CIRCOLARE – Ilaria Beretta
 EDUCAZIONE ALL'APERTO – Cristina Birbes
 ENERGIA: PANORAMA MONDIALE E SFIDE DEL PRESENTE – Simone Tagliapietra
 POPOLAZIONI INDIGENE, TUTELA DELL'AMBIENTE E DIVERSITÀ CULTURALE – Anna Casella
 EDUCARE ALL'ALLEANZA TRA L'UMANITÀ E L'AMBIENTE – Pierluigi Malavasi
 CAMBIAMENTO CLIMATICO E SVILUPPO UMANO – Roberto Zoboli

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE

ACCESSO ALLA TERRA – Sara Balestri
 DISUGUAGLIANZA DEI REDDITI – Lorenzo Cappellari
 AMBIENTE E POVERTÀ – Claudia Ghisetti
 CRISI PANDEMICA E POVERTÀ – Sebastiano Nerozzi

SVILUPPO UMANO INTEGRALE

SVILUPPO UMANO – Marco Caselli e Claudia Rotondi
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO – Marco Caselli, Silvia Malacarne e Claudia Rotondi
 RESILIENZA – Cristina Castelli
 FORMAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO INTEGRALE – Alessandra Vischi

RIPENSARE LE RELAZIONI

BELLEZZA DELLA PAROLA E RESPONSABILITÀ AUTORIALE NELLA LETTERATURA PER L'INFANZIA – Sabrina Fava
 LAVORATORI E FAMIGLIA – Mirko Altimari
 FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONI – Donatella Bramanti
 CITTADINANZA – Alessandra Gerolin
 INDIVIDUO – PERSONA – Marco Salvioi, O.P.

PACE E CONVIVENZA

LIBERTÀ RELIGIOSA – Martino Diez
 RAZZISMO – Paolo Gomasasca e Laura Zanfrini
 IL DIALOGO NELLA SFERA DELLA POLITICA INTERNAZIONALE CONTEMPORANEA – Paolo Maggiolini
 LIBERTÀ RELIGIOSA E POLITICA INTERNAZIONALE NEL MONDO CONTEMPORANEO – Paolo Maggiolini

POLITICHE E ISTITUZIONI

LA CURA DELLA LEGGE (POSITIVA): VERSO UNA ECOLOGIA GIURIDICA – Barbara Boschetti
 CORPI INTERMEDI – Antonio Campati
 L'IPERAFFLUSSO IN PRONTO SOCCORSO – Marcello Candelli e Francesco Franceschi
 WELFARE: UN APPROCCIO GIURIDICO – Matteo Corti
 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E INTERVENTO DELLO STATO – Vincenzo Ferrante
 SOLIDARIETÀ (E DIRITTO INTERNAZIONALE) – Mariangela La Manna
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Antonella Occhino
 CORRUZIONE – Michele Riccardi e Mario A. Maggioni
 ISTITUZIONI INCLUSIVE E SVILUPPO ECONOMICO – Domenico Rossignoli
 SISTEMI SANITARI E CURA DELLA PERSONA – Gilberto Turati

SCIENZE E TECNOLOGIE

- ALGORITMO – Marco Della Vedova
- MICROBIOTA INTESTINALE: GENERALITÀ E COMPOSIZIONE – Antonio Gasbarrini – Gianluca Ianiro
- PSICOLOGIA E ROBOTICA SOCIALE: LA HUMAN-ROBOT INTERACTION – Antonella Marchetti e Davide Massaro
- IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – Erminio Trevisi e Giuseppe Bertoni
- INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ASPETTI FILOSOFICI – Ciro De Florio
- RELAZIONE DI CURA E RESPONSABILITÀ MEDICA: IMPLICAZIONI GIURIDICHE – Francesco Zecchin

IL FUTURO DEL LAVORO

- RICOSTRUIRE NELLA CRISI: LA PRIORITÀ DEL LAVORO – Simona Beretta
- DISOCCUPAZIONE – Diego Boerchi
- LAVORO POVERO: UN APPROCCIO GIURIDICO – Michele Faioli
- LAVORO INFORMALE (IN ITALIA E NEI PAESI AD ALTO REDDITO) – Vincenzo Ferrante
- TECHNOLOGICAL CHANGE AND EMPLOYMENT – Marco Vivarelli

ECONOMIA E FINANZA

- TRAFFICI ILLECITI – Alberto Aziani
- INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN FINANZA: RESPONSABILITÀ E RELAZIONE – Elena Beccalli
- MONETA DIGITALE – Mariarosa Borroni
- RISPARMIO E DEBITO PUBBLICO: UNA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE – Camilla Buzzacchi
- LA FINANZA SOSTENIBILE – Giuseppe Mastromatteo e Lorenzo Esposito
- CREDITO SOSTENIBILE – Antonella Sciarone Alibrandi

IMPRESA

- OBIETTIVI DI IMPRESA – Michele Grillo
- ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E IMPRESE SOCIALI: PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI – Marco Grumo
- INTRAPRENDERE: UNA QUESTIONE DI RELAZIONI – Giovanni Marseguerra
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA – Mario Molteni
- SHAREHOLDERS E STAKEHOLDERS – Matteo Pedrini
- WELFARE AZIENDALE – Luca Pesenti

MEDIA

- COMUNICAZIONI SOCIALI E MAGISTERO: PAROLE CHE RISUONANO – Alberto Bourlot e Mariagrazia Fanchi
- HATE SPEECH, LINGUAGGIO D'ODIO – Milena Santerini
- L'INTEGRAZIONE TRA MEDIA E MACCHINE: ALGORITMI E VITA QUOTIDIANA – Simone Tosoni
- MEDIA – Fausto Colombo
- MEDIA EDUCATION E PASTORALE – Alessandra Carenzio e Marco Rondonotti

GLOBALIZZAZIONE

- LA GLOBALIZZAZIONE E IL MERCATO DEL LAVORO – Elena Cottini e Claudio Lucifora
- DELOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA – Laura Maria Ferri
- DIRITTO DI EMIGRARE E DI NON EMIGRARE – Ennio Codini
- FORCED MIGRATIONS – Laura Zanfrini
- I MINORI MIGRANTI – Giovanni Giulio Valtolina
- INTERNATIONAL MIGRATIONS – Laura Zanfrini
- IRREGULAR MIGRATIONS – Laura Zanfrini
- MIGRAZIONI FORZATE – Laura Zanfrini
- MIGRAZIONI INTERNAZIONALI – Laura Zanfrini
- MIGRAZIONI IRREGOLARI – Laura Zanfrini